SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 146

MINISTERO DELL'INTERNO

00A10597

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 agosto 2000, n. **250.**

Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato che istutuisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nel latte e nel latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, devono essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale ed in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i traccianti da utilizzare ai fini di cui al comma 1 e sono determinate le relative modalità di impiego.

3. È vietato detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare diretto ovvero a produzioni casearie o assimilate.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2.

Art. 2.

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in commercio ovvero utilizzi in processi produttivi latte o latte scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei traccianti di cui all'articolo 1, ovvero violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 150 milioni. È sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti, commercializzati od utilizzati in violazione delle disposizioni della presente legge.

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 è applicata anche la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 510):

Presentato dell'onorevole TATTARINI ed altri il 9 maggio 1996.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 29 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, II, X e XII.

Esaminato dalla XIII commissione il 14 maggio 1998, il 24 settembre 1998, il 27 ottobre 1999, l'11 novembre 1999 e il 1° dicembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 2 dicembre 1999 (atto n. 510 - 4506 - 4709 - 4851/*A* - relatore on. PECORARO SCANIO).

Esaminato in aula il 3 dicembre 1999 e approvato il 22 marzo 2000 in un testo unificato, con gli atti numeri 4506 (LOSURDO), 4709 (VASCON ed altri); 4851 (PECORARO SCANIO).

Senato della Repubblica (atto n. 4550):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 29 marzo 2000 con pareri, delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 12ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Nuovamente assegnato alla 9ª commissione, in sede referente, il 5 aprile 2000.

Nuovamente assegnato alla 9ª commissione, in sede deliberante, il 20 giugno 2000.

Esaminato dalla 9ª commissione il 27 giugno 2000, 5 e 18 luglio 2000.

Nuovamente assegnato alla 9ª commissione, in sede referente, il 19 luglio 2000.

Esaminato dalla 9ª commissione il 20 luglio 2000.

Esaminato ed approvato in aula il 26 luglio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 16 giugno 1998, n. 209, reca: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997».

00G0298

LEGGE 10 agosto 2000, n. **251.**

Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.

3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:

a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;

b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Art. 2.

Professioni sanitarie riabilitative

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

Art. 3.

Professioni tecnico-sanitarie

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel

Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

Art. 4.

Professioni tecniche della prevenzione

1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.

Art. 5.

Formazione universitaria

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.

2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.

Art. 6.

Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo 15-*septies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-*septies*. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell' ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.

3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 251):

Presentato dal sen. DI ORIO ed altri il 10 maggio 1996.

Assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione) e 12ª (Igiene), in sede referente, il 19 giugno 1996, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª e parlamentare per le questioni regionali.

Nuovamente assegnato alla 12ª commissione (Igiene) in sede referente, il 23 settembre 1996, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione l'8 ottobre 1996; 22 e 28 gennaio 1997; 25 febbraio 1997; 20, 24, 25, 31 marzo 1998, 7 maggio 1998.

Esaminato in aula il 4 gugno 1998 e approvato in un testo unificato il 9 giugno 1998 con numeri 251 (DI ORIO ed altri); 431 (CARCARINO ed altri); 744 (LAVAGNINI); 1619 (SERVELLO ed altri); 1648 (DI ORIO ed altri); 2019 (TOMASSINI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 4980):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 17 giugno 1998, con parere delle commissioni I, II, V, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 4 e 25 marzo 1999; 13, 14 e 27 aprile 1999; 7 luglio 1999.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 15 settembre 1999, con parere delle commissioni I, II, V, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 21 settembre 1999.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede referente, il 22 settembre 1999, con parere delle commissioni I, II, V, VII e XI.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede redigente, il 14 ottobre 1999, con parere delle commissioni I, II, V, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede redigente, il 20 e 26 ottobre 1999; 10 e 16 novembre 1999; 19 gennaio 2000 e 2 febbraio 2000.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 9 luglio 1999 (atto n. 4980/*A* - relatore on. BATTAGLIA).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 7 giugno 2000.

Senato della Repubblica (atto numeri 251 - 431 - 744 - 1619 - 1648 - 2019 B):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene), in sede referente, il 15 giugno 2000, con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 22 e 29 giugno 2000.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione (Igiene), in sede deliberante, il 13 luglio 2000.

Esaminato ed approvato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, il 19 luglio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come da ultimo modificato dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, è il seguente:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

Note all'art. 6:

Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanita-

ria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:

«Art. 18. — 1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:

a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;

b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;

c) le prove di esame;

d) la composizione delle commissioni esaminatrici;

e) le procedure concorsuali;

f) le modalità di nomina dei vincitori;

g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.».

— Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è il seguente:

«Art. 26 *(Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale).* — 1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente alle posizioni funzionali di decimo ed undicesimo livello è inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all'art. 15 del presente decreto, articolata, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale di cui all'art. 46, in due fasce economiche corrispondenti al trattamento economico in godimento, rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo.

2-*bis*. In sede di prima applicazione del presente decreto, è altresì inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene il trattamento economico in godimento.

2-*ter*. Il personale di cui al comma 2-*bis*, in possesso dell'anzianità di cinque anni nella posizione medesima, può partecipare a concorsi, disciplinati dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per il conseguimento della fascia economica già corrispondente al decimo livello, in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia.

2-*quater*. Con il regolamento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2-*ter*.

2-*quinquies*. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 19, 22, 30 e 31 del presente capo, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.

3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo [*I profili ricompresi nella nona posizione funzionale dei predetti ruoli sono soppressi ed il relativo personale rimane collocato in detta posizione ad esaurimento mantenendo il trattamento economico in godimento*]. (Periodo soppresso dall'art. 14, D.Lgs 23 dicembre 1993, n. 546 - *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i concorsi per la posizione funzionale corrispondente al nono livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo relativi al personale di cui al comma 1, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 15-*septies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è il seguente:

«2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico».

— Il testo del comma 4 dell'art. 15-*septies* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 è il seguente:

«4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

— La legge 26 febbraio 1999, n. 42, reca: «Disposizioni in materia di professioni sanitarie».

— Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 17 *(Collegio di direzione).* — 1. In ogni azienda è costituito il collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane.

2. La regione disciplina l'attività e la composizione del collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio».

00G0299

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Giovinazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, sono stati eletti il consiglio comunale di Giovinazzo (Bari) ed il sindaco, nella persona del dott. Giuseppe Illuzzi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 33 del 16 giugno 2000, da undici consiglieri su venti assegnati al comune di Giovinazzo;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giovinazzo (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuliana Perrotta è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giovinazzo (Bari) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Illuzzi.

Successivamente, in data 23 maggio 2000, nove consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 33 del 16 giugno 2000, da undici componenti.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 00/1007/13.1/Gab. del 19 giugno 2000, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giovinazzo (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giuliana Perrotta.

Roma, 26 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Ascoli Satriano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2, dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tropea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 giugno 2000, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Foggia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1746.13.4/Gab. del 22 giugno 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Tropea.

Roma, 26 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Valentano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Valentano (Viterbo) ed il sindaco nella persona dell'avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli.

Considerato che, in data 30 giugno 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valentano (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Nicoletta Ambrosini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Valentano (Viterbo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli.

Il citato amministratore, in data 30 giugno 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5164/13.1/Gab. del 21 luglio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valentano (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Nicoletta Ambrosini.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12075

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Fermignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Fermignano (Pesaro e Urbino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consislio comunale di procedere alla surroga dei nove componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990. n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fermignano (Pesaro e Urbino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Jappelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fermignano (Pesaro e Urbino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco o da sedici consiglieri, si e venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da nove componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle dimissioni di quattro consiglieri presentate nel corso del mese di febbraio 2000 hanno fatto seguito quelle da ultimo rassegnate, in date 12 e 13 luglio 2000, da cinque consiglieri.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, per la espressa rinuncia degli aventi diritto a subentrare, ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Pesaro e Urbino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 982/2000/13.A.14/Gab. del 14 luglio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consisiglio comunale di Fermignano (Pesaro e Urbino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Jappelli.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12076

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Caivano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Caivano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell' art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caivano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Basilone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caivano (Napoli), rinnovato nelle consultuzioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto acquisito al protocollo dell'ente in data 20 luglio 2000, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Napoli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8494/Gab.EE.LL. del 20 luglio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far 1uogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Paola Basilone.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12074

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2000.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, concernente l'emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Su proposta del Ministro della giustizia d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale, al comma 4 ha dettato disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto dell'Ente per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 «Emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria»;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;

Emana il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 «Emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 dell'11 giugno 1997, è così sostituito:

«*1*. Il segretario dell'Ente è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalità in ordine alle attribuzioni di cui al comma 2».

2. Il segretario:

a) dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola;

b) cura la organizzazione e la gestione delle attività operative dell'Ente di cui risponde al presidente;

c) coordina e controlla le gestioni contabili periferiche dell'Ente affidate ai gestori. Per l'espletamento di tale attività potrà avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell'art 7, comma 1, lettera *h);*

d) adempie a tutte le attività amministrative e contabili necessarie per la stipula dei contratti;

e) provvede direttamente alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese nonché alle assegnazioni di fondi agli organi periferici delegategli dal presidente;

f) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;

g) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno;

h) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione;

i) esegue le direttive impartite dal Presidente;

j) cura la tenuta della contabilità dell'Ente, dei libri e delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservandone gli atti ed i relativi documenti;

k) redige annualmente il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili e li invia al collegio dei revisori dei conti;

l) è consegnatario dei beni mobili ed immobili dell'Ente;

m) firma gli atti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. L'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 «Emanazione dello statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 dell'11 giugno 1997, è così sostituito:

«*1.* A decorrere dal 1° gennaio 2000, ai presidenti ed ai componenti degli organi centrali di cui all'art. 4 è annualmente corrisposta una indennità di carica, commisurata agli importi di bilancio, il cui ammontare è stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia previo il previsto parere di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il compenso annuo determinato al momento della nomina degli organi è valido per tutta la durata del mandato.

3. Per la partecipazione alle sedute, al presidente ed ai componenti degli organi periferici di cui all'art. 11, sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia previo il previsto parere di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Roma, 26 giugno 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 201

00A12073

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 23 giugno 2000.

Modalità per il versamento dei contributi all'ARAN da parte degli enti e delle aziende vigilati dal Ministero dei trasporti e della navigazione relativi agli anni 1999-2000.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto altresì, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto l'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, che annovera l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) tra le aziende e gli enti che adeguano i propri ordinamenti ai principi generali dello stesso decreto legislativo e che sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle aziende e degli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed, in particolare, dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), individua la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a versare l'importo dovuto, direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999-2000 devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 23 giugno 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 114

00A12017

DECRETO 23 giugno 2000.

Modalità per il versamento dei contributi all'ARAN da parte degli istituti e degli enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dei trasporti e della navigazione relativi agli anni 1999-2000.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Considerato che il Ministero dei trasporti e della navigazione procede al trasferimento dei fondi ordinari sugli istituti ed enti del comparto di ricerca sottoposti alla propria vigilanza;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dei trasporti e della navigazione delle amministrazioni del comparto del personale delle «istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, indicati nella tabella A allegata al presente decreto, ed appartenenti al comparto del personale delle «istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione» di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero dei trasporti e della navigazione, individua la somma complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo dagli istituti ed enti di ricerca, e sperimentazione del comparto di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a trattenere il relativo importo sulle pertinenti assegnazioni contributive dovute dal predetto Ministero ai singoli istituti ed enti vigilati ed a versarlo direttamente all'ARAN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000 sono trattenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione a valere sulle residue assegnazioni di spettanza degli istituti ed enti vigilati, per essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 23 giugno 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 115

00A12018

DECRETO 23 giugno 2000.

Modalità per il versamento dei contributi all'ARAN da parte del CONI relativi agli anni 1999-2000.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto altresì, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio del l'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto l'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, che annovera il Comitato olimpico nazionale italiano tra le aziende e gli enti che adeguano i propri ordinamenti ai principi generali dello stesso decreto legislativo e che sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, avente ad oggetto il «riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli art. 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a),* del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle aziende e degli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed, in particolare, del Comitato olimpico nazionale italiano;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico del Comitato olimpico nazionale italiano è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Comitato olimpico nazionale italiano, individua la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a),* secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Comitato olimpico nazionale italiano provvede a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 23 giugno 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 142

00A12015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 agosto 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Sokolova Olga di di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del D.Lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Sokolova Olga, nata il 26 aprile 1956 a Volkhov (Russia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «ingegnere meccanico» conseguito in Russia nel 1980 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del Diploma di laurea in «Macchine e impianti di sollevamento e trasporto» conseguito presso l'Istituto Politecnico «Kalinin» di Leningrado nel 1980, e che il titolo così conseguito di «Ingegnere meccanico» conferisce in Russia il diritto di esercitare la professione, come confermato dal Consolato italiano di San Pietroburgo nel maggio 2000;

Considerato che la richiedente ha dimostrato di essere in possesso di ampia esperienza professionale nel campo dell'ingegneria a partire dal 1980;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2000;

Considerato il parere dell'Ordine nazionale degli ingegneri;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sokolova Olga, nata il 26 aprile 1956 a Volkhov (Russia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) scienza delle costruzioni; 2) tecnica delle costruzioni.

Art. 3.

Ai fini dello svolgimento della prova, il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie su indicate, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti su dette materie, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 22 agosto 2000

p. *Il direttore generale:* DE SANTIS

00A12088

DECRETO 22 agosto 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Maria Elena Machado di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del D.Lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Maria Elena Machado, nata il 28 dicembre 1952 a Careacu (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «engenheiro civil» conseguito in Brasile ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile conseguito presso la «Universidade de Mogi das Cruzes» di San Paolo in data 28 febbraio 1980;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Conselho Regional de Engenharia, Arquitectura e Agronomia» di San Paolo dal 7 aprile 1980;

Considerato inoltre che la richiedente possiede un'ampia esperienza professionale a partire dal 1991 come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Maria Elena Machado, nata il 28 dicembre 1952 a Careacu (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 agosto 2000

p. *Il Direttore generale:* DE SANTIS

00A12089

MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 luglio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 e 27 giugno, 6 e 20 luglio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%. con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526. è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 giugno 2000 e scadenza 15 giugno 2003,

fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 giugno 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 giugno 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del l'8 giugno 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 agosto 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 78 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X., capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A12078

DECRETO 21 luglio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio, 27 giugno, 20 luglio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale 21 aprile 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo venuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato nell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 agosto 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 123 giorni.

Al fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo n. 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A12077

DECRETO 21 luglio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n.237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 dicembre 1999, 26 gennaio, 23 febbraio, 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio, 27 giugno, 20 luglio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di

euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche e verrà assegnata con le modalita indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 agosto 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori il 1° settembre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro: VISCO

00A12077-*bis*

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 agosto 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flebs».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

FLEBS, crema 30 g - A.I.C. n. 024400018, ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A12007

DECRETO 29 agosto 2000.

Revoca della sospensione della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arovit».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il D.D. 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta Roche S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 26 luglio 2000 della ditta Roche S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

AROVIT 150.000 U.I./ml gocce orali soluzione, flaconcino da 7,5 ml - A.I.C. n. 004880023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 29 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A12008

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 giugno 2000.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari ed impianti a fune.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO
DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale, di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998, di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 3158 del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1999, registro n. 1, foglio n. 209, Ministero dei trasporti e navigazione, con il quale sono stati ripartiti i contributi di lire 166 miliardi per l'anno 1998 (comprensivi di quelli relativi al 1997) e di lire 195 miliardi per l'anno 1999 sul capitolo 7281 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero a favore delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri prot. n. 072 dell'11 aprile 2000 con il quale è affidata al capo dell'unità di gestione APC, per l'anno finanziario 2000, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 7056;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, all'erogazione sul capitolo 7056 (ex 7281) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di lire 195 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario come indicato nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato decreto interministeriale n. 3158/1998;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento della somma di L. 195.000.000.000 sul capitolo 7056 (ex 7281), iscritto nell'unità previsionale di base 2.2.1.5. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2000, in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote indicate alla colonna n. 3 della tabella allegata al decreto interministeriale n. 3158/1998 e come appresso indicato.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse.

Regioni a statuto ord. (cap. 7056)	Quote competenza 2000	c/c n.
Abruzzo	6.475.950.000	22701
Basilicata	5.625.750.000	22712
Calabria	6.727.500.000	22702
Campania	21.773.700.000	22711
Emilia-Romagna	13.380.900.000	22713
Lazio	27.021.150.000	22700
Liguria	9.771.450.000	22708
Lombardia	29.333.850.000	22718
Marche	6.832.800.000	22706
Molise	3.258.450.000	22704
Piemonte	16.711.500.000	22710
Puglia	12.901.200.000	22705
Toscana	14.966.250.000	22703
Umbria	4.471.350.000	22707
Veneto	15.748.200.000	22717
TOTALE	195.000.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2000

Il direttore generale: RICOZZI

00A12090

DECRETO 27 giugno 2000.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, a favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi relativi all'anno 1997 nel settore del trasporto pubblico locale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO
DI PERSONE E COSE

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 1, della stessa legge n. 472/1999 nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario di lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Tenuto conto che nello stesso art. 12, comma 1, è previsto che il contributo è ripartito con i criteri e le modalità indicate all'art. 2, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, emanato in attuazione della legge 18 giugno 1998, n. 194, art. 2, commi 1 e 2, con il quale sono state stabilite le quote del contributo attribuite a ciascuna regione di cui allo stesso art. 2 della legge n. 194/1998;

Visto il decreto dirigenziale n. 7 del 3 aprile 2000 con il quale è stata impegnata per l'anno 1999 e sino all'anno 2013 la somma di lire 35 miliardi;

Viste le certificazioni trasmesse dalle regioni interessate;

Tenuto conto che occorre procedere alla ripartizione del contributo quindicennale complessivo per il periodo 1999/2013;

Considerate le percentuali - derivanti dalle quote attribuite in attuazione del menzionato comma 1, art. 2 della legge n. 194/1998 e riportate alla colonna n. 1 della tabella A/1 allegata, formante parte integrante del presente decreto - in base alle quali viene ripartito il 50% del contributo annuo (lettera «a»);

Atteso che, sulla base delle differenze tra il 30 per cento dei disavanzi certificati (colonna 5, tabella A/1) e i disavanzi ripianabili (colonna 3, tabella A/1) con le attribuzioni di cui al precedente comma, viene ripartito il residuo 50% del contributo (lettera «b») come risulta alla colonna 9 della tabella A/2 allegata, formante parte integrante del presente decreto;

Vista la nota della regione Basilicata prot. n. 319 del 17 marzo 1999, con la quale è stato comunicato a questo Ministero che, con delibera del 23 febbraio 1999, n. 314, la regione medesima ha integrato il disavanzo a suo tempo certificato in attuazione della legge 18 giugno 1998, n. 194, art. 2, comma 1, di un ulteriore importo di 12.400 milioni per il comune di Potenza;

Ritenuto non opportuno, in sede di emanazione del decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, procedere alle conseguenti rettifiche in quanto ciò avrebbe comportato modifiche alle quote già impegnate sino al 2012 per sei regioni;

Ritenuto, pertanto, di procedere alle rettifiche e compensazioni in sede di assegnazione del contributo di cui alla legge n. 472/1999;

Considerato quindi che per effetto del maggiore disavanzo certificato dalla regione Basilicata, come risulta alla colonna n. 2 della tabella B/1, formante parte integrante del presente decreto, la quota quindicennale relativa alla regione medesima, in adempimento della legge n. 194/1998, viene rideterminata come risulta nella colonna n. 11 delle tabelle B/1 e B/2 in lire 668 milioni per l'anno 1998 e 1336 milioni a decorrere dall'anno 1999 e sino all'anno 2013 da compensarsi sulle quote quindicennali assegnate ai sensi della legge n. 472/1999 mediante riduzione per le regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia e Toscana;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri prot. n. 072 dell'11 aprile 2000 con il quale è affidata al capo dell'unità di gestione APC, per l'anno finanziario 2000, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1251;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ripartizione del contributo ed alla relativa assegnazione per il corrente anno a favore delle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 è ripartito tra le regioni a statuto ordinario per gli anni 1999 e sino all'anno 2013 secondo quanto indicato nelle premesse e come risulta complessivamente alla tabella A/2 nella colonna n. 11.

Art. 2.

Le quote quindicennali attribuite alle regioni Basilicata, Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia e Toscana, con decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, emanato in attuazione della legge 18 giugno 1998, n. 194, art. 2, comma 1, sono rideterminate come risulta alla tabella C nella colonna n. 3 per l'anno 1999 e nella colonna n. 5 per l'anno 2000 e sino all'anno 2013, secondo quanto indicato nelle premesse.

Art. 3.

È autorizzato il pagamento della somma di L. 35.000.000.000 sul capitolo 1251 (ex 1668) dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.6. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2000, in conto residui 1999 a favore delle regioni a statuto ordinario secondo le quote indicate alla colonna 3 della tabella C allegata e come appresso indicato.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso la tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord. (cap. 1251)	Residui 1999	c/c n.
Abruzzo	1.430.000.000	22701
Basilicata	836.000.000	22712
Calabria	862.000.000	22702
Campania	7.367.000.000	22711
Emilia-Romagna	1.300.000.000	22713
Lazio	8.194.000.000	22700
Liguria	2.919.000.000	22708
Lombardia	5.676.000.000	22718
Marche	408.000.000	22706
Molise	93.000.000	22704
Piemonte	1.572.000.000	22710
Puglia	1.071.000.000	22705
Toscana	1.738.000.000	22703
Umbria	269.000.000	22707
Veneto	1.265.000.000	22717
TOTALE . . .	35.000.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

Il dirigente generale: RICOZZI

Art. 12, comma 1, L. 472/99
(dati in milioni di lire)

TAB. A/1

REGIONI	PERC.EX LEGE 194	QUOTA a) REGIONALE	DISAVANZO RIPIANABILE (col. 2/0,0996)	DISAVANZI REGIONALI CERTIFICATI	30% col. 4	DIFF. col. 3 - 5
	1	2	3	4	5	6
ABRUZZO	2,17	380	3.813	41.412	12.424	- 8.611
BASILICATA	1,24	217	2.179	20.000	6.000	- 3.821
CALABRIA	2,86	500	5.020	26.620	7.986	- 2.966
CAMPANIA	12,28	2.149	21.576	214.980	64.494	- 42.918
EMILIA R.	7,43	1.300	13.055	16.965	5.090	7.965
LAZIO	16,62	2.909	29.202	243.956	73.187	- 43.985
LIGURIA	4,89	855	8.584	85.110	25.533	- 16.949
LOMBARDIA	19,53	3.418	34.315	176.138	52.841	- 18.527
MARCHE	2,33	408	4.094	12.781	3.834	260
MOLISE	0,25	44	439	2.814	844	- 405
PIEMONTE	8,56	1.498	15.040	52.149	15.645	- 605
PUGLIA	6,12	1.071	10.753	28.889	8.667	2.086
TOSCANA	7,06	1.236	12.405	55.140	16.542	- 4.137
UMBRIA	1,43	250	2.513	8.846	2.654	- 141
VENETO	7,23	1.265	12.703	17.609	5.283	7.421
TOTALE	100	17.500	175.691	1.003.409	301.024	

Contributo 1999-2013 - 525 mld
Disavanzo ripianabile calcolato ipotizzando un mutuo di 35 mld. X 15 anni.

(dati in milioni di lire)

TAB. A/2

REGIONI	DISAVANZI x quota b)	%	QUOTA b) (% col. 8)	DIVANZO RIPIANABILE (col. 9/0,0996)	TOT. QUOTE REGIONALI a+b (col. 2 + 9)	TOTALE DISAVANZI RIPIANABILI (col.3+10)
	7	8	9	10	11	12
ABRUZZO	8.611	6,02	1.054	10.577	1.434	14.390
BASILICATA	3.821	2,67	467	4.691	684	6.870
CALABRIA	2.961	2,07	362	3.635	862	8.655
CAMPANIA	42.916	30,00	5.250	52.711	7.399	74.287
EMILIA R.	-	0,00	0	0	1.300	13.055
LAZIO	43.985	30,75	5.381	54.029	8.290	83.231
LIGURIA	16.941	11,84	2.072	20.803	2.927	29.387
LOMBARDIA	18.526	12,95	2.266	22.754	5.684	57.069
MARCHE	-	0,00	0	0	408	4.094
MOLISE	405	0,28	49	492	93	931
PIEMONTE	605	0,42	74	738	1.572	15.778
PUGLIA	-	0,00	0	0	1.071	10.753
TOSCANA	4.137	2,89	506	5.078	1.742	17.483
UMBRIA	141	0,11	19	193	269	2.706
VENETO	-	0,00	0	0	1.265	12.703
TOTALE	143.051	100,00	17.500	175.701	35.000	351.392

RETTIFICA QUOTE L. 194/98 (QUOTE 1998)

TAB. B/1

(dati in milioni di lire)

REGIONI	QUOTA A 1998	DISAVANZI REGIONALI CERTIFICATI	30% col.2	DIFFERENZA	DISAVANZI quota b)	%	QUOTA b) 1998 40 MLD x 15 anni (% col.6)	DISAVANZO RIPIANABILE col. 7/0,0963	TOTALE a+b quota 1998 (col. 1 + 7)	TOTALE PAGATO 1998	RETTIFICHE SU QUOTE 1998
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ABRUZZO	868	89.359	26.808	- 9.201	9.201	1,05	420	4.361	1.288	1.292	-4
BASILICATA	496	47.412	14.224	- 3.720	3.720	0,43	172	1.786	668	516	152
CALABRIA	1.144	87.501	26.250	- 3.043	3.043	0,35	140	1.454	1.284	1.284	0
CAMPANIA	4.912	958.533	287.560	- 187.919	187.919	21,54	8.616	89.470	13.528	13.560	-32
EMILIA R.	2.972	30.000	9.000	51.288	0	0,00	0	0	2.972	2.972	0
LAZIO	6.648	2.383.000	714.900	- 580.044	580.044	66,48	26.592	276.137	33.240	33.336	-96
LIGURIA	1.956	295.395	88.619	- 48.941	48.941	5,61	2.244	23.302	4.200	4.208	-8
LOMBARDIA	7.812	644.358	193.307	- 34.839	34.839	3,99	1.596	16.573	9.408	9.416	-8
MARCHE	932	49.046	14.714	4.192	0	0,00	0	0	932	932	0
MOLISE	100	9.885	2.966	- 938	938	0,11	44	457	144	144	0
PIEMONTE	3.424	225.725	67.718	1.739	0	0,00	0	0	3.424	3.424	0
PUGLIA	2.448	140.699	42.210	7.449	0	0,00	0	0	2.448	2.448	0
TOSCANA	2.824	203.858	61.157	- 3.872	3.872	0,44	176	1.828	3.000	3.004	-4
UMBRIA	572	24.669	7.401	4.202	0	0,00	0	0	572	572	0
VENETO	2.892	67.763	20.329	38.336	0	0,00	0	0	2.892	2.892	0
TOTALE	40.000	5.257.203	1.577.163		872.517	100,00	40.000	415.369	80.000	80.000	

RETTIFICA QUOTE L. 194/98 (QUOTE 1999)

TAB. B/2

(dati in milioni di lire)

REGIONI	QUOTA A 1999	DISAVANZI REGIONALI CERTIFICATI	30% col.2	DIFFERENZA	DISAVANZI quota b)	%	QUOTA b) 1999 (% col.6)	DISAVANZO RIPIANABILE col. 7/0,0963	TOTALE a+b quota 1999 (col1+7)	TOTALE PAGATO 1999	RETTIFICHE SU QUOTE 1999
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ABRUZZO	1.736	89.359	26.808	- 9.201	9.201	1,05	840	8.723	2.576	2.584	-8
BASILICATA	992	47.412	14.224	- 3.720	3.720	0,43	344	3.572	1.336	1.032	304
CALABRIA	2.288	87.501	26.250	- 3.043	3.043	0,35	280	2.908	2.568	2.566	0
CAMPANIA	9.824	958.533	287.560	- 187.919	187.919	21,54	17.232	178.941	27.056	27.120	-64
EMILIA R.	5.944	30.000	9.000	51.288	0	0,00	0	0	5.944	5.944	0
LAZIO	13.296	2.383.000	714.900	- 580.044	580.044	66,48	53.184	552.274	66.480	66.672	-192
LIGURIA	3.912	295.395	88.619	- 46.941	46.941	5,61	4.488	46.604	8.400	8.416	-16
LOMBARDIA	15.624	644.358	193.307	- 34.839	34.839	3,99	3.192	33.146	18.816	18.832	-16
MARCHE	1.864	49.046	14.714	4.192	0	0,00	0	0	1.864	1.864	0
MOLISE	200	9.885	2.966	- 938	938	0,11	88	914	288	288	0
PIEMONTE	6.848	225.725	67.718	1.739	0	0,00	0	0	6.848	6.848	0
PUGLIA	4.896	140.699	42.210	7.449	0	0,00	0	0	4.896	4.896	0
TOSCANA	5.648	203.858	61.157	- 3.872	3.872	0,44	352	3.655	6.000	6.008	-8
UMBRIA	1.144	24.669	7.401	4.202	0	0,00	0	0	1.144	1.144	0
VENETO	5.784	67.763	20.329	38.336	0	0,00	0	0	5.784	5.784	0
TOTALE	80.000	5.257.203	1.577.163		872.517	100,00	80.000	830.737	160.000	160.000	

(dati in milioni di lire) TAB. C

REGIONI	QUOTE ex L. 472/99 (Tab. A/2 col. 11)	RETTIFICHE QUOTE 1998 ex L. 194/98 (Tab. B1 col. 11)	ASSEGNAZIONI 1999 (col.1+/-2) L. 472/99	RETTIFICHE QUOTE 1999 ex L. 194/98 (Tab. B2 col. 11)	ASSEGNAZIONI 2000/2015 (col.1+/-4) L. 472/99
	1	2	3	4	5
ABRUZZO	1.434	-4	1.430	-8	1.426
BASILICATA	684	152	836	304	988
CALABRIA	862	0	862	0	862
CAMPANIA	7.399	-32	7.367	-64	7.335
EMILIA R.	1.300	0	1.300	0	1.300
LAZIO	8.290	-96	8.194	-192	8.098
LIGURIA	2.927	-8	2.919	-16	2.911
LOMBARDIA	5.684	-8	5.676	-16	5.668
MARCHE	408	0	408	0	408
MOLISE	93	0	93	0	93
PIEMONTE	1.572	0	1.572	0	1.572
PUGLIA	1.071	0	1.071	0	1.071
TOSCANA	1.742	-4	1.738	-8	1.734
UMBRIA	269	0	269	0	269
VENETO	1.265	0	1.265	0	1.265
TOTALE	35.000	0	35.000	0	35.000

00A12091

DECRETO 24 agosto 2000.

Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Salerno.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 8, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'Autorità portuale nel porto di Salerno;

Visto l'art. 6, comma 7, della predetta legge relativo all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità portuale;

Ritenuta la necessità di individuare i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Salerno;

Considerato che i limiti della circoscrizione territoriale possono essere definiti per quanto possibile con riferimento alle aree demaniali marittime interessate dagli strumenti di pianificazione dell'area portuale e con riferimento alle prospettive di sviluppo delle attività portuali;

Visti gli elementi forniti dalla Capitaneria di porto di Salerno;

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Salerno è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei indicati nel piano regolatore portuale e compresi nel tratto di costa che va dal punto di intersezione tra la radice del molo di sottoflutto del porto stesso ed il muro di cinta portuale, fino al punto di intersezione tra la radice del molo di sopraflutto e il muro di cinta portuale, nonché dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti specchi acquei compresi nel tratto di costa che va dal punto di intersezione tra la radice del molo di sottoflutto del porto Masuccio Salernitano ed il muro di contenimento del lungomare di Salerno, fino al punto di intersezione tra la radice del molo di sopraflutto ed il muro di contenimento della piazza della Concordia, lato mare.

Roma, 24 agosto 2000

p. *Il Ministro:* OCCHIPINTI

00A11996

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 1° agosto 2000.

Disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, e successive modificazioni, recante norme sulla messa al bando delle mine antipersona, ed in particolare l'art. 6 della legge medesima, che prevede l'emanazione di apposito decreto da parte del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, volto a definire le modalità di distruzione delle scorte di mine antipersona nonché ad individuare lo specifico ufficio presso il Ministero della difesa cui compete la tenuta di apposito registro per la gestione delle attività di distruzione;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998 concernente disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona, emanato in applicazione dell'art. 6 della predetta legge n. 374/1997;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al provvedimento ministeriale medesimo al fine di renderlo rispondente alle mutate esigenze dell'amministrazione della difesa;

Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 2 ottobre 1998 citato in premessa sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti commi.

2. Al comma 1 dell'art. 2 le parole «all'ufficio del segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretariato generale della difesa».

3. Al comma 2 dell'art. 2 le parole «il predetto ufficio del segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «la predetta Direzione generale».

4. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

a) affidamento allo Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto ed allo Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto;».

5. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«a) mine a pressione e parti di esse, dei modelli AUPS, MAUS/1, VAR/40, MK2 e PMC, inclusi i detonatori dei modelli M41 e OTO;».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«2-*bis*) Allo stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento vengono affidate per lo smaltimento le mine ad azione estesa e parti di esse, modello Valmara 69, esclusi i detonatori;».

7. Al comma 4 dell'art. 3 le parole «lo stabilimento militare munizionamento terrestre provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Gli stabilimenti militari provvedono:»

Roma, 1° agosto 2000

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

00A12019

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 2000.

Accertamento della condizione di crisi aziendale, legge n. 67/1987, della S.r.l. On Line System, unità di Senago. (Decreto n. 28697).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 13 gennaio 2000, stipulato tra la ditta - S.r.l. On Line System - e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di crisi aziendale, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 17 gennaio 2000 al 16 gennaio 2002;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di crisi aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 gennaio 2000 al 16 gennaio 2002 della ditta S.r.l. On Line System, sede in Ciampino (Roma), unità di Senago (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A12020

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ansaldo Ramo di Finmeccanica, unità di Genova e Roma. (Decreto n. 28698).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 luglio 1998 al 7 luglio 2000, dalla ditta S.p.a. Ansaldo Ramo di Finmeccanica;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 16 giugno 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 luglio 1998 al 7 luglio 2000, della ditta S.p.a. Ansaldo Ramo di Finmeccanica, sede in Genova, unità di Genova e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A12021

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ansaldo Industria, unità di Genova. (Decreto n. 28699).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 luglio 1998 al 7 luglio 2000, dalla ditta S.p.a. Ansaldo Industria;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 16 giugno 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 luglio 1998 al 7 luglio 2000, della ditta Ansaldo Industria, sede in Genova, unità di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A12022

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ansaldo Energia, unità di Genova e Legnano. (Decreto n. 28700).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 29 gennaio 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 29 gennaio 1998 - 28 gennaio 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 gennaio 1999 al 28 gennaio 2000, dalla ditta S.p.a. Ansaldo Energia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 16 giugno 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 29 gennaio 1999 al 28 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Ansaldo Energia, sede in Genova, unità di Genova e Legnano (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A12023

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. SIELTE, unità di Agrigento, Altavilla Vicentina, Bari, Cagliari, Catanzaro, Catanzaro Lamezia Terme, Città S. Angelo, Cosenza, Foggia, Gazzi, Limena, Montefiascone, Napoli, Novate Milanese, Oristano, Palermo, Reggio Calabria, Roma - direzione generale, via Lamaro, 15, Roma - via Ponte delle VII miglia, 223, Salerno, San Gregorio di Catania, Sassari, Sulmona, Torino, Trapani, Vigliano Biellese. (Decreto n. 28701).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. SIELTE;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 luglio 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2001, della ditta S.p.a. SIELTE, sede in San Gregorio di Catania (Catania) unità di: Agrigento, Altavilla Vicentina (Vicenza), Bari, Cagliari, Catan-

zaro, Catanzaro Lamezia Terme (Catanzaro), Città S. Angelo (Pescara), Cosenza, Foggia, Gazzi (Messina), Limena (Padova), Montefiascone (Viterbo), Napoli, Novate Milanese (Milano), Oristano, Palermo, Reggio Calabria, Roma - direzione generale, via Lamaro, 15, Roma - via Ponte delle VII miglia, 223, Salerno, San Gregorio di Catania (Catania), Sassari, Sulmona (L'Aquila), Torino, Trapani, Vigliano Biellese (Biella).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

0012024

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Nadia Mode, unità di Villa Latina. (Decreto n. 28702).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001, dalla ditta S.r.l. Nadia Mode;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001, della ditta, S.r.l. Nadia Mode sede in Villa Latina (Frosinone), unità di Villa Latina - Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A12025

DECRETO 4 agosto 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Aztec Technologies, unità di Romano Canavese. (Decreto n. 28703).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Aztec Technologies;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 30 marzo 2000 al 29 settembre 2000, della ditta S.p.a. Aztec Technologies sede in Pavone Canavese (Torino), unità di Romano Canavese (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A12026

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della Tecno Jolly S.p.a. dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a., unità di Lanzo e Givoletto e Pont Saint Martin. (Decreto n. 28704).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2001, dalla ditta Tecno Jolly S.p.a. dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2001, della ditta Tecno Jolly S.p.a. dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a. sede in Pont Saint. Martin (Aosta), unità di Lanzo e Givoletto (Torino), Pont Saint Martin (Aosta).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 febbraio 2000, n. 27835.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A12027

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. TRW Italia (Gruppo TRW INC. - USA), unità di Livorno. (Decreto n. 28705).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 luglio 2001, dalla ditta S.p.a. TRW Italia (Gruppo TRW INC. - USA);

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 luglio 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1999 al 31 luglio 2001, della ditta S.p.a. TRW Italia (Gruppo TRW INC. - USA), sede in Gardone Val Trompia (Brescia), unità di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A12028

DECRETO 4 agosto 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della E.P.P. European Precision Plastic S.p.a., unità di Salerno. (Decreto n. 28706).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 14 febbraio 2000 al 13 febbraio 2001, dalla ditta E.P.P. European Precision Plastic S.p.a.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 14 febbraio 2000 al 13 febbraio 2001, della ditta S.p.a. E.P.P. European Precision Plastic, sede in Salerno, unità di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A12029

DECRETO 7 agosto 2000.

Determinazione delle modalità e dei termini per la trattenuta del contributo di solidarietà sugli importi dei trattamenti pensionistici, previsto dall'art. 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per la parte eccedente il massimale annuo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 37, comma 1, della predetta legge, che demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei termini per le trattenute del contributo di solidarietà, per il periodo 2000/2002, sugli importi dei trattamenti pen-

sionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per la parte eccedente il massimale annuo previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'art. 64 della stessa legge n. 488/1999, che ha disposto il versamento del suddetto contributo ad un Fondo bilaterale costituito dalla parte stipulante il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo;

Ritenuto di dover dare attuazione alle citate disposizioni legislative dettando modalità e termini per la trattenuta del contributo di solidarietà di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli enti gestori dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi, dei regimi di essa sostitutivi, esclusivi ed esonerativi e dei regimi obbligatori per l'erogazione delle pensioni ai liberi professionisti, nonché di ogni altro regime pensionistico a carattere obbligatorio ancorché integrativo o aggiuntivo al trattamento di base, sono tenuti ad effettuare una trattenuta, quale contributo di solidarietà, nella misura del due per cento, sulla quota di pensione eccedente il massimale annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

2. Ai fini del computo del comma 1 va preso a riferimento il trattamento pensionistico imponibile ai fini IRPEF per l'anno considerato.

3. Per i casi di più trattamenti pensionistici, i relativi importi si sommano ai fini della determinazione dell'eccedenza da assoggettare al contributo di solidarietà.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base dei dati quali risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire, a tutti gli enti interessati, i necessari elementi per l'applicazione del comma 3, nonché ad indicare l'ente che, in quanto erogatore del trattamento lordo annuo più elevato, deve operare la trattenuta.

5. Le somme trattenute dagli enti confluiscono al Fondo bilaterale di cui all'art. 5 comma 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, come sostituito dall'art. 64 comma 1 lettera *d),* della legge 23 dicembre 1999 n. 488. In attesa della istituzione del Fondo stesso è istituita, presso gli enti che effettuano le trattenute, apposita evidenza contabile.

Roma, 7 agosto 2000

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
SOLAROLI

00A12087

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2000.

Disciplina dell'utilizzo dell'attrezzo da pesca denominato «rapido» nei compartimenti marittimi da Imperia a Molfetta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 ed in particolare il comma 16, dell'art. 11 che prevede il divieto, nelle acque dei compartimenti marittimi da Imperia a Molfetta, dell'impiego dell'uso dell'attrezzo da pesca denominato «rapido», ancorché rientrante nel sistema strascico di cui al comma 4 del medesimo art. 11;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1997, concernente la disciplina dell'utilizzo dell'attrezzo da pesca denominato «rapido» nei compartimenti marittimi da Imperia a Molfetta;

Considerato che l'allegato *A* di cui all'art. 1, comma 2, costituente parte integrante del succitato decreto ministeriale 9 dicembre 1996, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1997 e che, in relazione a tale data, non tutte le imprese interessate, comunque non numerose, hanno inoltrato la relativa richiesta in tempo utile;

Ritenuto opportuno per ragioni socio-economiche e per parità di trattamento, di offrire alle imprese interessate in possesso dei requisiti la possibilità di inoltrare apposita istanza per la relativa istruttoria;

Sentiti il comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella seduta del 19 luglio 2000, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli armatori di unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi da Imperia a Molfetta, già abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca con l'attrezzo denominato «rapido», possono presentare domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma - secondo lo schema allegato *A*, da far pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* secondo le modalità di cui all'art. 1, commi 3 e 5 del decreto ministeriale 9 dicembre 1996.

2. Restano ferme le condizioni di cui all'art. 2 del surrichiamato decreto ministeriale 9 dicembre 1996.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO *A*

Al Ministero delle politiche agricole e forestali direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

La sottoscritta ditta ....;

con sede in .... via ....;

codice fiscale o partita I.V.A. n. .... iscritta al

n. .... del registro delle imprese di pesca della Capitaneria di porto di ...., che ha già effettuato, nei tre anni precedenti l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995, la pesca con il «rapido» con licenza di pesca n. .... e/o attestazione provvisoria, rilasciata dall'ufficio marittimo di ....;

chiede il rilascio dell'autorizzazione al sistema di pesca «rapido» in deroga all'art. 11, comma 16 del sopracitato decreto, per la seguente unità:

M/p denominato .... iscritto nei RR.NN.MM.GG. di .... al numero .... di T.S.L. .... ed H.P.(1) ....;

Si allega copia in carta semplice della seguente documentazione (2) comprovante l'effettivo esercizio della pesca con il rapido per il triennio suindicato:

....

....

....

.... lì, ...

firma ....

---

(1) Nel caso in cui l'unità ha sostituito un'unità precedentemente autorizzata, la ditta armatrice deve specificare i dati di identificazione anche dell'unità sostituita.

(2) L'armatore è tenuto a presentare le dichiarazioni statistiche sul pescato afferenti al periodo prescritto ed ha altresì la facoltà di presentare, ai sensi dell'art. 10, lettera *b),* della legge 7 agosto 1990, n. 241, «ogni altra documentazione che ritiene idonea al fine».

00A12079

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 1.3.7. che disciplina il nucleo di valutazione, e III.7, che disciplina l'osservatorio della didattica;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 1 «Nucleo di valutazione interna degli atenei» e l'art. 6, comma 5, «Disposizioni per l'autonomia didattica» che prevede l'istituzione di commissioni paritetiche docenti-studenti;

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano, rispettivamente, in data 21 febbraio 2000 e 29 febbraio 2000 con le quali sono state approvate le modificazioni allo Statuto dell'Ateneo, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Vista la nota prot. n. 577 del 12 maggio 2000 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha comunicato che non ci sono osservazioni in merito alle proposte sopra formulate;

Decreta:

Lo statuto del politecnico di Milano, a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, è così modificato.

Art. 1.

Nella parte I - Disposizioni generali - dello statuto del Politecnico di Milano, nell'art. I.3, struttura organizzativa, il punto 7, relativo al nucleo di valutazione è depennato.

Nella parte II - Organi centrali del Politecnico - dopo l'art. II.4 «il consiglio di amministrazione» è inserito, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi, l'articolo dedicato al nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. II.5

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

1. Il Politecnico di Milano adotta, in coerenza con la normativa vigente, un sistema di valutazione dell'efficienza e del rendimento dell'attività svolta dall'Ateneo verificando con idonee modalità, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. La realizzazione di tali fini viene attuata mediante la costituzione di un Nucleo di valutazione di Ateneo la cui composizione è definita in coerenza con la normativa vigente e la cui nomina viene effettuata con decreto rettorale. Lo stesso Organismo opera autonomamente e risponde direttamente al rettore.

3. La durata dell'Organismo coincide con la durata del mandato del rettore.

4. Al nucleo è attribuito un apposito contingente di personale e ha diritto di accedere ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti, nonché alla pubblicità e alla diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5. Ai componenti del suddetto Organismo può essere attribuita un'indennità di carica.

Art. 2.

Nella parte III - Strutture: facoltà e dipartimenti - l'art. III.7 relativo all'osservatorio della didattica è così riformulato:

1. È istituito, per ogni facoltà, l'osservatorio della didattica con il compito di rilevare l'andamento della didattica, la qualita delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative e delle scelte operate, elaborando proposte per il loro miglioramento.

L'osservatorio della didattica ha inoltre il compito di dare attuazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

L'osservatorio della didattica redige una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che viene presentata al Consiglio di facoltà e trasmessa al Senato accademico che delibererà sulle eventuali forme di pubblicizzazione.

2. L'Osservatorio della didattica è composto pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti e precisamente da due professori ordinari, due professori associati, un ricercatore e cinque studenti.

Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono svolte rispettivamente da un professore e da uno studente.

3. I professori e i ricercatori sono eletti con voto limitato alla singola componente nell'ambito del consiglio di facoltà. La componente studentesca è costituita dai primi cinque nominativi in graduatoria nelle elezioni per la rappresentanza in consiglio di facoltà.

4. L'osservatorio della didattica viene nominato e insediato dal preside e dura in carica due anni accademici.

5. È inoltre costituito l'osservatorio di ateneo della didattica composto pariteticamente dai presidenti e vicepresidenti degli osservatori delle facoltà.

Tale osservatorio è nominato ed insediato dal rettore, in quanto presidente del senato accademico e dura in carica due anni accademici.

6. L'attività degli osservatori della didattica è disciplinata nel regolamento generale di Ateneo.

7. Il sistema degli osservatori si avvale delle strutture e del personale attribuito al nucleo di valutazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 giugno 2000

Il rettore: DE MAIO

00A11922

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 24 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991 relativo all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in Produzioni animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari, e successive modificazioni;

Viste le leggi n. 127 del 15 maggio 1997 e n. 4 del 14 gennaio 1999, art. 1, comma 15, lettera *b)*;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale in data 15 settembre 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto d'autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 408, relativo al corso di diploma universitario in produzioni animali - orientamento «Acquacoltura e maricoltura», è soppresso e così sostituito:

Art. 408 - Corso di diploma universitario in produzioni animali orientamento «Gestione e protezione della fauna».

1. Presso la facoltà di medicina veterinaria di Bari è istituito il diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in produzioni animali.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario è articolato nell'orientamento: «Gestione e protezione della fauna». Il profilo professionale specifico relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

2. (Corsi di laurea e di diploma universitario affini). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di Laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre Facoltà ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

3. (Articolazione del corso degli studi). — La durata degli studi del corso di diploma universitario è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende milleottocento ore, di cui almeno duecento dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno e all'esterno dell'università anche in relazione ad un elaborato finale presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione nella preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 6, per quanto riguarda la formazione di base comune e la formazione professionale di base e nell'art. 7, per quanto riguarda la formazione professionale di orientamento.

4. (Manifesto degli studi). — All'atto della predisposizione del manifesto attuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. I raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto del Presidente

della Repubblica del 12 aprile 1994 e decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1994 pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994, n. 112;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso, la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferente ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

5. (Docenza). — La copertura dei moduli didattici attivati e affidata, nel rispetto delle leggi vigenti dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare un efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole Università.

6. (Articolazioni del diploma universitario in produzioni animali).

1. Formazione di base comune (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A01B; A02A; A02B; A03X; A04A; K05A; K05B; S01A.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B01A; B01B.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni tra la struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C01A; C02X; C03X; C05X; E05A; E05B; G07B.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; E05B; E04B; E01E; E13X; G07B.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche fra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E02A; E02C; E03A; E11X; G09A; G09B; G09C; G09D; V30A; V30B.

Area 6 - Economia generale applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G01X; P01A.

2. Formazione professionale di base (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente deve inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G02A; G02B; G02C.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo ed all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G08B; V31B; V32A.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G07A; G08A; V31B.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi della edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali ed alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari: G05A; G05B; G05C.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica, della nutrizione e della alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: V31A; V31B; V32A; V32B; V33B.

7. (Formazione professionale specifica (650 ore) orientamento: gestione e protezione della fauna).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 13 - Gestione degli animali selvatici di particolare interesse faunistico I piccoli mammiferi ed avifauna (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative all'inquadramento sistematico, storia naturale e distribuzione dei piccoli mammiferi e dell'avifauna di interesse cinegetico e non, nel contesto territoriale europeo; alla biometria, morfologia e regime alimentare degli stessi; alla riproduzione e dinamica di popolazione; alle interazioni biologiche e sanitarie con l'ambiente e con altre specie domestiche e selvatiche.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni relative al significato estetico-culturale ed economico-produttivo; alle metodologie di protezione e/o potenziamento; ai sistemi ed alle strutture di allevamento della fauna selvatica.

Raggruppamenti disciplinari: G09D; V32A; V32B; V34B.

Area 14 - Gestione degli animali selvatici di particolare interesse faunistico II — ungulati e carnivori (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative all'inquadramento sistematico, storia naturale, distribuzione, biometria, morfologia e regime alimentare degli ungulati e dei carnivori selvatici di interesse cinegetico e non, nel contesto territoriale europeo.

Inoltre, lo studente deve acquisire, relativamente a queste specie, nozioni su riproduzione e dinamica di popolazione; su interazioni biologiche e sanitarie con l'ambiente e con altre specie domestiche e selvatiche; significato estetico-culturale ed economico-produttivo; possibilità e metodologie di protezione e/o potenziamento.

Raggruppamenti disciplinari: G09D; V32A; V32B; V34B.

Area 15 - Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni (90 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative ai principi dell'ecologia e al rapporto tra organismi e loro ambiente; ai fondamenti di etologia ed evoluzione sociale delle specie di maggiore interesse faunistico; alle competizioni intra ed interspecifiche ed all'influenza della competizione sulla struttura delle comunità naturali nonché alla analisi ambientale applicata alla gestione faunistica.

Raggruppamenti disciplinari: G09C; V30B.

Area 16 - Idrobiologia, acquacoltura ed elementi di ittiopatologia (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative ai principi della sistematica e della distribuzione delle specie ittiche di acqua dolce in Europa; alla morfologia e fisiologia delle stesse; alla riproduzione e dinamica di popolazione in contesti naturali; alla riproduzione ed esigenze nutritivo-ambientali in condizioni di allevamento; alle tecniche di allevamento.

Inoltre lo studente deve acquisire le nozioni di base di ittiopatologia, di malattie infettive ed infestive dei pesci; di valutazione dell'idoneità e della salubrità dei corpi d'acqua naturali e delle infrastrutture per l'allevamento industriale; del significato naturalistico ed economico delle specie ittiche di acqua dolce.

Raggruppamenti disciplinari: G09D; V31A; V30A.

Area 17 - Farmacologia e tossicologia applicate alla protezione ed allevamento della fauna selvatica (60 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative agli xenobiotici, al loro uso, alla loro dispersione nell'ambiente naturale, azione farmacologica e tossica, inquinamento ambientale e loro impatto sulle specie faunistiche.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni relative alle metodologie per il rilevamento dell'accumulo di xenobiotici negli animali selvatici e al loro significato come monitoraggio dell'inquinamento ambientale, nonché relative all'uso del farmaco e dei vaccini nella profilassi delle malattie diffusive infettivo-infestive.

Raggruppamento disciplinare: V33A.

Area 18 - Ecopatologia, epidemiologia e profilassi (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative alla definizione dell'ecopatologia comparata alla patologia degli animali domestici; agli elementi di patologia generale e di epidemologia; alle noxae patogene quali componenti degli ecosistemi e loro interrelazioni con gli ospiti.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni di base relativamente alla diagnostica (tecnica necroscopica, prelievo del materiale patologico, invio al laboratorio e correlazione dei risultati con le osservazioni ambientali), alla patologia speciale infettivistico - parassitologica delle specie fauniche presenti nel contesto territoriale europeo nonché alle metodologie e controllo e profilassi.

Raggruppamenti disciplinari: V31A; V32A; V32B; V33B.

Area 19 - Tecniche di censimento, di cattura e di trasporto della fauna selvatica e legislazione concernente la protezione e la gestione della fauna selvatica (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative a obiettivi, metodiche generali e pianificazione delle operazioni di censimento dei mammiferi e dell'avifauna di principale interesse cinegetico e non.

Inoltre lo studente deve acquisire nozioni relative alle catture sia meccaniche che farmacologiche, alle modalità di trasporto degli animali selvatici e relativa patologia nonché alla legislazione relativa alla gestione e protezione della fauna.

Raggruppamenti disciplinari: G09C; G09D; V32A; V32B; V33A; V34A.

Tirocinio.

Il tirocinio, della durata di duecentocinquanta ore, dovrà essere svolto all'interno e/o esterno dell'università, anche in relazione alla eventuale stesura dell'elaborato finale in conformità al disposto dell'art. 3, comma 2 e comma 8 del presente statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 24 luglio 2000

Il rettore: COSSU

00A11881

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

DECRETO RETTORALE 7 agosto 2000.

Approvazione del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 recante norme per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il testo definitivo del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato dal consiglio di amministrazione del 29 giugno 2000;

Visto il parere favorevole della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, comunicato il 24 maggio 2000, relativo al regolamento sopraccitato;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Viterbo, 7 agosto 2000

Il rettore: MANCINI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

CAPO I

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

Oggetto

1. L'Università degli Studi della Tuscia informa la propria attività amministrativa a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, uniformandosi ai princìpi e alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia ed in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'Università degli studi della Tuscia assicura il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi secondo le modalità e entro i limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento, nonché nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Università della Tuscia, il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il responsabile del singolo procedimento nonché dell'adozione del provvedimento finale, le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie dei documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Università della Tuscia, sottratti al diritto di accesso.

4. Per «unità organizzative» si intendono, ai fini del presente regolamento, gli organi, i servizi, gli uffici costituenti le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte di competenza di questa Università.

2. Detti procedimenti devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento, nelle tabelle di cui all'allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

3. I procedimenti non inclusi nelle predette tabelle e per i quali non siano comunque previsti termini di legge o di regolamento, devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni. I termini possono essere prorogati dal responsabile del procedimento solo in presenza di gravi ed eccezionali motivi. La proroga del termine deve essere adeguatamente motivata e deve essere tempestivamente comunicata ai soggetti interessati.

4. Per i procedimenti avviati prima della pubblicazione del presente regolamento, i termini di cui ai commi precedenti iniziano a decorrere dal giorno della predetta pubblicazione con esclusione di quei procedimenti per i quali risulti appositamente previsto un diverso termine da altre disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'Università della Tuscia abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Università della Tuscia, della richiesta o della proposta. La data di protocollazione costituisce data di ricevimento.

3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. La data di protocollazione costituisce data di ricevimento.

4. Ove la documentazione di cui sopra risulti irregolare e incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'amministrazione inviante o a colui che ha presentato la domanda o istanza tempestivamente o comunque entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi, la nuova decorrenza inizia dal ricevimento da parte dell'ufficio della documentazione regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2, così come modificato dall'art. 3, comma 10, legge 15 maggio 1997, n. 127, e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Pubblicità del procedimento amministrativo e partecipazione

1. Del responsabile del procedimento, della persona o delle persone che possano sostituirlo in caso di assenza o impedimento nonché dell'avvio del procedimento medesimo deve farsi formale comunicazione ai destinatari dei provvedimenti in formazione, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio e, a richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

2. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari e/o per l'indeterminatezza degli stessi, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere effettuate, a seconda dei casi, mediante avvisi pubblici, il ricorso a mezzi telematici, apposite comunicazioni indirizzate a tutte le unità organizzative dell'Ateneo.

3. È data facoltà ai destinatari delle comunicazioni dei commi precedenti di intervenire nel procedimento ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990.

4. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per le comunicazioni previste dal presente regolamento non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

Art. 5.

Termine finale del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di adozione del relativo provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento recettizio, alla data di effettuazione della comunicazione del provvedimento stesso. L'acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche da parte di amministrazioni diverse dall'Università è regolata dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Università abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

3. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

4. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla norma di legge o di regolamento per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione può adottare la propria determinazione esplicita.

5. I termini di cui ai precedenti commi costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine, ivi comprese, tra le altre, quelle disciplinate dall'art. 3-*ter* del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e dall'art. 17, comma 1, lettera *f)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Le attribuzioni regolate dall'art. 3-*ter*, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, sono esercitate dal nucleo di valutazione dell'Università, istituito dall'art. 42 dello statuto dell'Università della Tuscia, adottato con decreto rettorale 29 luglio 1996.

CAPO II

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 6.

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è l'unità organizzativa competente secondo quanto indicato nell'allegata tabella n. 1, come individuata nel precedente art. 1, comma 4.

Art. 7.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente, il dipendente con attribuzioni di funzioni vicarie dirigenziali o il direttore delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dalla legge e, in particolare, dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle previste dal presente regolamento e svolge i compiti attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Il responsabile del procedimento può assegnare, con atto scritto, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, a dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla VI o anche, per quanto attiene ai procedimenti di competenza delle strutture didattiche o scientifiche, ad un docente afferente alla struttura medesima.

Art. 8.

Procedimenti di competenza di più unità organizzative

1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più unità organizzative, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazione agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le unità organizzative competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda con i titolari degli uffici che devono attendere alle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione degli stessi, fermo restando il rispetto del termine finale fissato dal presente regolamento.

3. Il direttore amministrativo può stabilire le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed è competente a risolvere gli eventuali conflitti insorti nello svolgimento del procedimento tra le diverse unità organizzative.

CAPO III

MISURE ORGANIZZATIVE DIRETTE A GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO; CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Art. 9.

Misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge n. 241/1990 e dell'art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, l'Università adotta le seguenti misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento suindicati.

2. Le richieste di accesso in via formale sono compilate mediante l'uso di un modello prestampato; a richiesta dell'interessato, l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta dell'istanza di accesso formale presentata, anche mediante fotocopia dell'istanza già protocollata.

3. L'accoglimento ovvero il non accoglimento della richiesta formale sono disposti in appositi atti, redatti nella forma di cui ai modelli allegati 7 ed 8 ed emanati dal responsabile dell'unità organizzativa interessata.

4. L'esame dei documenti è gratuito. L'ufficio può rilasciare copia dei documenti, salvo il rimborso dei costi di ricerca, di visura e di riproduzione, il cui importo è fissato dal consiglio di amministrazione.

5. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il direttore amministrativo, sentiti i responsabili delle singole unità organizzative, rende pubblici i giorni, le ore e i locali in cui potrà esercitarsi il diritto di accesso, avendo cura di favorire, nella misura più ampia possibile, l'effettivo godimento del diritto medesimo.

6. Entro tre mesi dalla emanazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'amministrazione provvede all'istituzione di un ufficio relazioni con il pubblico. L'ufficio, oltre alle attribuzioni ad esso conferite dal suddetto art. 12 e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento, fornisce tutte le informazioni necessarie ai soggetti interessati con particolare riferimento a:

l'ufficio presso il quale il procedimento si trova in trattazione;

il responsabile del procedimento;

il termine di conclusione;

quale sia la causa dell'eventuale ritardo nella definizione del procedimento o del sub procedimento, e in genere nella definizione dell'intero «affare»;

il tempo di giacenza della «pratica» presso ciascun ufficio;

le modalità di esercizio del diritto di accesso e i costi relativi.

Art. 10.

Categorie di atti sottratti al diritto di accesso

1. I documenti amministrativi sono sottratti al diritto di accesso nelle ipotesi di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

2. Fatte salve le prescrizioni della legge n. 675/1996, in particolare, sono sottratti i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale, di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. È comunque garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Nei limiti di cui al comma 2, sono esclusi dal diritto di accesso, se richiesto da terzi:

a) i documenti relativi allo stato di servizio del personale docente e amministrativo, fino alla conclusione dei relativi procedimenti;

b) i documenti relativi ai procedimenti disciplinari e ad inchieste ispettive ad essi preliminari, fino alla conclusione dei relativi procedimenti;

c) i documenti relativi alle situazioni personali o familiari degli studenti;

d) i risultati delle ricerche assistite da finanziamenti pubblici fino alla loro pubblicazione;

e) gli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio.

4. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, i candidati a pubblici concorsi presso l'università hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale. Tuttavia è sottratto l'accesso alla documentazione delle commissioni giudicatrici del concorso fino all'adozione del provvedimento conclusivo del medesimo procedimento.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è garantito l'accesso alle copie integrali degli atti degli organi collegiali dell'Università.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 11.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'università verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Università. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

3. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le relative norme di legge e di regolamento e, in particolare, quelle della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del relativo regolamento di attuazione.

4. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Allegato: Tabella n. 1

	Procedimento	*Termine*	*Responsabile*
1	*Rilascio certificati* *-semplici* *-con esami*	 **5 gg dalla richiesta** **15 gg dalla disponibilità del verbale o camicia**	Segreteria Studenti
2	*Rilascio fogli di congedo per trasferimento ad altro Ateneo*	**40 gg**	Segreteria Studenti
3	*Rilascio fogli di congedo per passaggio ad altro Corso di Laurea o Diploma*	**40 gg**	Segreteria Studenti
4	*Ammissione studenti con titolo di studio conseguito all'estero*	**160 gg dalla richiesta**	Segreteria Studenti
5	*Ammissione studenti provenienti da altri Atenei*	**70 gg dal ricevimento del foglio di congedo**	Segreteria Studenti
6	*Ammissione studenti con abbreviazioni di corso*	**70 gg dalla richiesta**	Segreteria Studenti
7	*Approvazione piani di studio*	**entro il 31 gennaio**	Segreteria Studenti
8	*Rimborso per* *- esonero tasse borsisti ed idonei* *- esonero tasse per merito laureati* *- versamenti errati*	 *220 gg dall'arrivo elenchi ADISU* *100 gg dalla data di laurea* *100 gg dalla richiesta dell'interessato*	Segreteria Studenti
9	*Immatricolazioni ed iscrizioni*	**a vista**	Segreteria Studenti
10	*Rilascio libretti*	**180 gg dalla data di iscrizione**	Segreteria Studenti
11	*Rilascio duplicati libretti*	**180 gg dalla richiesta**	Segreteria Studenti
12	*Rilascio copie autenticate diplomi di maturità*	**5 gg dalla richiesta**	Segreteria Studenti
13	*Restituzione della documentazione allo studente che rinuncia agli studi*	**5 gg dalla richiesta**	Segreteria Studenti
14	*Rilascio comunicazione circa l'importo da corrispondere per tasse studenti*	**entro il 10 febbraio**	Segreteria Studenti
15	*Rilascio diplomi originali di Laurea e duplicati*	**120 gg dalla data di Laurea**	Economato e Patrimonio
16	*Acquisti* *- in economia* *- a trattativa privata*	 **40 gg dalla richiesta** **60 gg dalla richiesta**	Economato e Patrimonio
17	*Rilascio Tessere ex ferroviarie*	**7 gg dalla richiesta**	Economato e Patrimonio
18	*Redazione capitolati speciali d'appalto e elenco materiali*	**30 gg**	Economato e Patrimonio
19	*Predisposizione situazione patrimoniale generale dell'Ateneo dei beni immobili, mobili infruttiferi e del materiale bibliografico*	**90 gg dal ricevimento dei dati dalle strutture decentrate**	Economato e Patrimonio
20	*Autorizzazione viaggi di istruzione*	**20 gg dalla richiesta**	Economato e Patrimonio
22	*Scarichi inventariali e determinazione contestuale dei beni da destinare alla C.R.I*	**90 gg dalla richiesta delle strutture**	Economato e Patrimonio
23	*Passaggio di consegna dei beni mobili*	**45 gg dall'entrata in carica**	Economato e Patrimonio
24	*Adempimenti per pubblicazioni di interesse generale dell'Università*	**120 gg**	Servizio Affari Generali
25	*Verbalizzazione riunioni Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico*	**30 gg**	Servizio Affari Generali

26	*Comunicazione del dispositivo del Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico*	**10 gg dalla data riunione Organo Collegiale**	Servizio Affari Generali
27	*Rilascio certificati e copie conformi di atti*	**7 gg dalla richiesta**	Servizio Affari Generali
28	*Rilascio copie conformi dei verbali degli organi collegiali*	**20 gg dalla richiesta**	Servizio Affari Generali
29	*Costituzione Dipartimenti*	**90 gg dalla data di ricevimento della proposta**	Servizio Affari Generali
30	*Costituzione Centri Interdipartimentali e Centri di Servizio Interdipartimentali*	**90 gg dalla data di ricevimento della proposta**	Servizio Affari Generali
31	*Elezioni rappresentanti negli organi collegiali*	**100 gg**	Servizio Affari Generali
32	*Conferimento laurea ad honorem*	**60 gg**	Servizio Affari Generali
33	*Calendario Accademico*	**entro il 30 settembre**	Servizio Affari Generali
34	*Dottorato di ricerca con sede amministrativa in Viterbo*	**150 gg**	Servizio Affari Generali
35	*Conferimento borse di studio erogate da Enti vari o cofinanziate da Enti esterni*	**225 gg**	Servizio Affari Generali
36	*Assegnazione ed erogazione fondi di ricerca scientifica ex 60%* *- agli istituti* *- ai Dipartimenti*	**115 gg dalla data della delibera S.A. che ripartisce i fondi** **145 gg dalla data della delibera S.A. che ripartisce i fondi**	Servizio Affari Generali
37	*Nomine e rinnovo commissioni consiliari, di studio e altre*	**30 gg**	Servizio Affari Generali
38	*Nomina Presidi, Direttori Istituto, Dipartimento, Centri assimilati*	**30 gg**	Servizio Affari Generali
39	*Part-Time studentesco*	**180 gg**	Servizio Affari Generali
40	*Istituzione Corsi di Perfezionamento*	**90 gg dalla proposta della struttura**	Servizio Affari Generali
41	*Pubblicazione Annuario*	**120 gg**	Servizio Affari Generali
42	*Affidamento appalti servizi e forniture mediante gare pubbliche*	**200 gg dalla data di approvazione del C.d.A.**	Servizio Affari Legali
43	*Affidamento appalti servizi e forniture mediante trattativa privata*	**120 gg dalla data di approvazione dei capitolati e delle specifiche tecniche**	Servizio Affari Legali
44	*Affidamento appalti lavori mediante procedura ristretta*	**300 gg dalla data di approvazione della gara e del capitolato del C.d.A.** **1)Il termine non comprende il tempo necessario al rilascio di eventuali autorizzazioni o concessioni da parte di altre Amministrazioni**	Servizio Affari Legali
45	*Affidamento appalti lavori mediante procedura aperta*	**250 gg dalla data di approvazione della gara e del capitolato del C.d.A.** **2)Il termine non comprende il tempo necessario al rilascio di eventuali autorizzazioni o concessioni da parte di altre Amministrazioni**	Servizio Affari Legali
46	*Contratti e convenzioni di ricerca e consulenza degli istituti*	**90 gg dalla data di ricezione della proposta della struttura**	Servizio Affari Legali
47	*Contratti per affidamento incarichi professionali*	**90 gg dalla data di ricezione della proposta del Consiglio di Dipartimento o Istituto**	Servizio Affari Legali

48	*Convenzione dottorato di ricerca*	**90 gg dalla data di ricezione della proposta del Consiglio di Dipartimento o Istituto**	Servizio Affari Legali
49	*Adesione a Consorzi, Società e Centri*	**90 gg dalla data di ricezione della proposta del Consiglio di Dipartimento o Istituto**	Servizio Affari Legali
50	*Costituzione Consorzi, Società, Associazioni e Centri*	**180 gg dalla data di ricezione della proposta del Consiglio di Dipartimento o Istituto**	Servizio Affari Legali
51	*Contratti di Comodato, locazione, etc.*	**120 gg dalla data di ricezione della proposta della struttura**	Servizio Affari Legali
52	*Rinnovo contratti*	**120 gg dalla richiesta dell'Ufficio competente**	Servizio Affari Legali
53	*Conferimento contratti per svolgimento corsi ufficiali e integrativi*	**120 gg dalla delibera del Consiglio di Facoltà che approva il bando**	Servizio Affari Legali
54	*Conferimento a titolo gratuito supplenze, affidamento insegnamento, affidamento sostitutivo*	**60 gg dalla delibera del Consiglio di Facoltà**	Presidenza di Facoltà
55	*Liquidazione della supplenza, dei contratti integrativi e dei contratti di insegnamento*	**100 gg dalla richiesta del compenso**	Presidenza di Facoltà
56	*Nulla osta incarico di insegnamento a docenti fuori sede*	**30 gg dalla richiesta**	Presidenza di Facoltà
57	*Attivazione tirocinio obbligatorio post-laurea*	**30 gg dalla richiesta**	Presidenza di Facoltà
58	*Decreti di nomina Commissioni di Laurea*	**20 gg**	Presidenza di Facoltà
59	*Assunzione personale tecnico-amministrativo a tempo determinato tramite selezione da Ufficio di Collocamento*	**120 gg dalla richiesta della struttura**	Ufficio Concorsi
60	*Assunzione personale tecnico-amministrativo a tempo determinato tramite concorso*	**180 gg dalla richiesta della struttura**	Ufficio Concorsi
61	*Assunzione personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato tramite selezione da Ufficio di Collocamento*	**120 gg dalla richiesta della struttura**	Ufficio Concorsi
62	*Assunzione personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato tramite concorso*	**180 gg dalla richiesta della struttura**	Ufficio Concorsi
63	*Assunzione personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato tramite mobilità esterna*	**120 gg dalla delibera di contrattazione integrativa di Ateneo**	Ufficio Concorsi
64	*Assunzione personale tecnico-amministrativo a tempo determinato tramite corso-concorso*	**210 gg dalla delibera di contrattazione integrativa di Ateneo**	Ufficio Concorsi
65	*Assunzione personale docente tramite valutazione comparativa*	**240 gg**	Ufficio Concorsi
66	*Rilascio certificati di componenti delle commissioni di concorso giudicatrici e di concorrenti*	**20 gg dalla richiesta**	Ufficio Concorsi

67	*Rilascio copie conformi dei verbali e dei documenti inerenti le procedure concorsuali*	**20 gg dalla richiesta**	Ufficio Concorsi
68	*Conferimento assegni di ricerca su richiesta di strutture diverse dai dipartimenti (esclusi Dabac e Disma) -*	**150 gg**	Ufficio Concorsi
69	*Copertura per trasferimento posti I e II fascia e ricercatori*	**120 gg dalla delibera del C.d.A.**	Ufficio Personale Docente
70	*Chiamata professori di ruolo idonei su concorsi banditi da altri atenei*	**60 gg dalla delibera del Consiglio di Facoltà**	Ufficio Personale Docente
71	*Congedo per motivi di studio professori I e II fascia e ricercatori*	**60 gg dalla domanda**	Ufficio Personale Docente
72	*Autorizzazione esclusiva attività di ricerca scientifica*	**60 gg dalla domanda**	Ufficio Personale Docente
73	*Aspettativa per situazione di incompatibilità*	**30 gg dalla comunicazione del conferimento della carica da parte dell'Ente**	Ufficio Personale Docente
74	*Determinazione stipendio a seguito opzione tempo pieno o tempo definito*	**30 gg prima dell'inizio del biennio accademico di riferimento**	Ufficio Personale Docente
75	*Comunicazione all'Ordine professionale dei regimi di impegno*	**30 gg dalla data di opzione**	Ufficio Personale Docente
76	*Nomina a professore ordinario e conferma a professore associato e ricercatore*	**40 gg dall'acquisizione del giudizio della commissione giudicatrice**	Ufficio Personale Docente
77	*Ricostruzione di carriera professori I e II fascia e ricercatori*	**55 gg dal ricevimento dell'istanza documentata**	Ufficio Personale Docente
78	*Collocamento fuori ruolo professori associati e professori ordinari*	**30 gg prima dell'inizio dell'anno accademico del collocamento fuori ruolo**	Ufficio Personale Docente
79	*Conferimento di supplenze e affidamenti al personale docente e ricercatore*	**50 gg dalla acquisizione della documentazione necessaria**	Ufficio Personale Docente
80	*Rilascio attestati di servizio*	**21 gg dalla data della domanda**	Ufficio Personale Docente
81	*Attestazione di autorizzazione a risiedere fuori sede*	**21 gg dalla data della domanda**	Ufficio Personale Docente
82	*Rilascio autorizzazioni a professori a tempo pieno a svolgere incarichi retribuiti*	**30 gg dalla richiesta**	Ufficio Personale Docente
83	*Passaggio di ruolo di altra amministrazione di ricercatore o assistente ordinario*	**60 gg**	Ufficio Personale Docente
84	*Determinazione trattamento economico professori, ricercatori, assistenti e collaboratori ed esperti linguistici*	**60 gg**	Ufficio Personale Docente
85	*Riconoscimento servizio militare ai fini dell'inquadramento economico*	**60 gg dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale Docente
86	*Provvedimento di cessazione dall'Ufficio per volontarie dimissioni*	**60 gg**	Ufficio Personale Docente
87	*Provvedimento di riammissione in servizio*	**90 gg dalla destinazione del posto vacante da parte dell'organo competente**	Ufficio Personale Docente
88	*Astensione obbligatoria per maternità*	**30 gg dalla notifica dell'avvenuta riassunzione in servizio**	Ufficio Personale Docente

89	*Astensione per gravi complicazioni durante la gestazione*	**30 gg dalla notifica dell'avvenuta riassunzione in servizio**	Ufficio Personale Docente
90	*Astensione facoltativa dal lavoro per maternità*	**30 gg dalla notifica dell'avvenuta riassunzione in servizio**	Ufficio Personale Docente
91	*Congedo straordinario per assistenza per malattia del figlio inferiore a tre anni*	**30 gg**	Ufficio Personale Docente
92	*Assenza dal lavoro di lavoratrice madre che abbia adottato un bambino*	**30 gg**	Ufficio Personale Docente
93	*Assenza dal lavoro di lavoratore padre*	**30 gg**	Ufficio Personale Docente
94	*Congedo straordinario per gravi motivi di famiglia*	**30 gg**	Ufficio Personale Docente
95	*Congedo straordinario per esami*	**30 gg**	Ufficio Personale Docente
96	*Congedo straordinario per cure termali*	**30 gg**	Ufficio Personale Docente
97	*Congedo straordinario per matrimonio*	**30 gg**	Ufficio Personale Docente
98	*Congedo straordinario per motivi di studio*	**60 gg**	Ufficio Personale Docente
99	*Congedo straordinario per malattia*	**30 gg**	Ufficio Personale Docente
100	*Congedo cure inerenti allo stato di invalidità*	**30 gg**	Ufficio Personale Docente
101	*Aspettativa per motivi di famiglia*	**90 gg dall'istanza documentata.**	Ufficio Personale Docente
102	*Aspettativa per infermità*	**30 gg dalla notifica dell'avvenuta riassunzione in servizio o dalla notifica referto medico legale se richiesto**	Ufficio Personale Docente
103	*Dispensa dal servizio per infermità*	**90 gg**	Ufficio Personale Docente
104	*Aspettativa per servizio militare*	**60 gg**	Ufficio Personale Docente
105	*Congedo straordinario per richiamo alle armi in tempo di pace*	**30 gg**	Ufficio Personale Docente
106	*Aspettativa per motivi sindacali*	**30 gg**	Ufficio Personale Docente
107	*Aspettativa per ricongiungimento al coniuge che presta servizio all'estero*	**60 gg**	Ufficio Personale Docente
108	*Collocamento a disposizione del Ministero Affari Esteri*	**60 gg dalla notifica comunicazione ministeriale**	Ufficio Personale Docente
109	*Missioni brevi per collocamento a disposizione Ministero Affari Esteri*	**40 gg**	Ufficio Personale Docente
110	*Decadenza dall'Ufficio ricoperto*	**60 gg**	Ufficio Personale Docente
111	*Procedimento disciplinare (oltre la censura)*	**120 gg dalla data di contestazione dell'addebito.** **3)Il termine non comprende il periodo di sospensione per l'eventuale contestuale procedimento penale**	Ufficio Personale Docente
112	*Attribuzione benefici economici a seguito di collocamento a disposizione del Ministero Affari Esteri*	**21 gg dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale Docente
113	*Mutui pluriennali INPDAP verso cessione del quinto dello stipendio*	**30 gg dalla domanda per trasmissione all'INPDAP**	Ufficio Personale Docente
114	*Piccolo prestito INPDAP*	**30 gg dalla domanda per trasmissione all'INPDAP**	Ufficio Personale Docente
115	*Attribuzione scatto anticipato di stipendio per nascita figlio*	**15 gg**	Ufficio Personale Docente
116	*Rilascio stati matricolari*	**30 gg**	Ufficio Personale Docente

117	*Rilascio copie conformi di decreti, verbali, atti.*	**a vista**	Ufficio Personale Docente
118	*Denuncia infortuni*	**6 gg dalla comunicazione da parte dell'ufficio interessato**	Ufficio Personale Docente
119	*Selezione per collaboratori ed esperti linguistici*	**180 gg**	Ufficio Personale Docente
120	*Nomina a lettore di scambio*	**180 gg**	Ufficio Personale Docente
121	*Contratti per svolgimento corsi ufficiali e integrativi*	**120 gg dalla delibera del C.d.F. di approvazione del bando**	Ufficio Personale Docente
122	*Provvedimento di collocamento in quiescenza per limiti di età*	*non oltre 180 gg prima dell'inizio dell'anno accademico del collocamento in quiescenza*	Ufficio Personale Docente
123	*Trasmissione ad altre amministrazioni di fascicoli di personale trasferito*	**90 gg**	Ufficio Personale Docente
124	*Passaggi fra pubbliche amministrazioni*	**60 gg**	Ufficio Personale non Docente
125	*Trasferimenti da altre Università per compensazione*	**30 gg**	Ufficio Personale non Docente
126	*Decreto trasferimento interno*	**30 gg dalla delibera Commissione Trasferimenti**	Ufficio Personale non Docente
127	*Decreto comando personale di altre Università presso l'Università della Tuscia*	**30 gg dalla delibera del C.d.A.**	Ufficio Personale non Docente
128	*Decreto distacco e comando personale presso altre Università*	**30 gg dalla delibera del C.d.A.**	Ufficio Personale non Docente
129	*Applicazione CCNL*	**90 gg**	Ufficio Personale non Docente
130	*Inquadramenti*	**60 gg dalla delibera dell'organo competente**	Ufficio Personale non Docente
131	*Decreti per conferimento mansioni superiori*	**40 gg dalla proposta del responsabile**	Ufficio Personale non Docente
132	*Decreti per conferimento funzioni ad interim*	**40 gg**	Ufficio Personale non Docente
133	*Decreti per ripartizione permessi sindacali tra OO.SS. e R.S.U.*	**entro il 31 marzo**	Ufficio Personale non Docente
134	*Compilazione annuale tabelle permessi sindacali e permessi amministrativi*	**entro il 31 maggio**	Ufficio Personale non Docente
135	*Riconoscimento servizi prestati presso pubbliche amministrazioni*	**30 gg dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
136	*Provvedimenti relativi al trattamento economico in caso di assenza per malattia*	**60 gg**	Ufficio Personale non Docente
137	*Sospensione cautelare e altri provvedimenti disciplinari*	**120 gg dalla data di contestazione dell'addebito.** **4)Il termine non comprende il periodo di sospensione per l'eventuale contestuale procedimento penale**	Ufficio Personale non Docente
138	*Denunce infortuni*	**2 gg dal certificato medico**	Ufficio Personale non Docente
139	*Contratti per trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa*	**30 gg dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente

140	*Aspettativa per ricongiungimento al coniuge che presta servizio all'estero*	**30 gg dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
141	*Aspettativa per mandato parlamentare*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
142	*Contratti assunzione B.A.S.*	**secondo calendario programmazione generale annuale**	Ufficio Personale non Docente
143	*Redazione mensile dell'elenco degli aspiranti BAS*	**entro il giorno 15 di ogni mese**	Ufficio Personale non Docente
144	*Richieste al Servizio Inserimento Lavorativo Fasce Deboli L.68/99 per avviamento lavoratori categorie protette*	**secondo calendario programmazione generale annuale**	Ufficio Personale non Docente
145	*Compilazione e invio fogli sezione matricola del Registro d'Impresa all'INPS e all'Ufficio di Collocamento*	**entro 5 giorni dall'assunzione del BAS**	Ufficio Personale non Docente
146	*Compilazione modelli DMAG per rilevazioni trimestrali INPS*	**Cadenza trimestrale**	Ufficio Personale non Docente
147	*Atti correlati allo svolgimento delle prove idoneative dei BAS*	**5gg. dalla comunicazione del Preside della Facoltà di Agraria 5 gg. prima dello svolgimento della prova idoneativa**	Ufficio Personale non Docente
148	*Atti correlati ai licenziamenti dei BAS: annotazione del periodo lavorativo nel libretto di lavoro*	**2 gg. dalla trasmissione degli atti da parte del Direttore dell'Azienda Agraria**	Ufficio Personale non Docente
149	*Provvedimenti relativi all'assenza per maternità in applicazione legge 1204/71*	**60 gg. dalla notifica dell'avvenuta riassunzione in servizio**	Ufficio Personale non Docente
150	*Decreto di aspettativa per motivi di studio*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
151	*Decreto di aspettativa durante il periodo di prova presso altra Amministrazione*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
152	*Congedo per cure inerenti allo stato di invalidità*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
153	*Decreti di aspettativa per motivi di famiglia*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
154	*Decreti di aspettativa per servizio militare*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
155	*Decreti di aspettativa per motivi sindacali*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
156	*Decreti di collocamento in congedo per motivi di studio per dottorandi*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
157	*Decreto cessazione dall'impiego*	**60 gg.**	Ufficio Personale non Docente
158	*Decreto cessazione dall'impiego per raggiunti limiti di età*	**entro i 180 gg prima della data di cessazione**	Ufficio Personale non Docente
159	*Riammissione in servizio*	**60 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
160	*Rilascio autorizzazioni allo svolgimento incarichi retribuiti*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
161	*Predisposizione visite di controllo per assenza malattia superiore ad un giorno*	**Stesso giorno della comunicazione dell'assenza**	Ufficio Personale non Docente
162	*Rilascio autorizzazione orario jolly*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente

163	*Rilascio autorizzazione orario su sei giorni*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
164	*Rilascio autorizzazione recuperi compensativi*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
165	*Trasmissione ad altre amministrazioni di fascicoli di personale ivi trasferito*	**60 gg. dalla data del provvedimento di trasferimento**	Ufficio Personale non Docente
166	*Dispensa dal servizio per malattia*	**60 gg.**	Ufficio Personale non Docente
167	*Rilascio stato matricolare*	**30 gg.**	Ufficio Personale non Docente
168	*Rilascio certificati di servizio*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
169	*Certificati attestanti incarichi svolti e formazione conseguita*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
170	*Pratiche creditizie INPDAP (compilazione moduli per mutui e piccoli prestiti)*	**30 gg. dal ricevimento della domanda**	Ufficio Personale non Docente
171	*Rilascio copie conformi di decreti o documenti*	**30 gg.**	Ufficio Personale non Docente
172	*Trattamento accessorio - comunicazione atti*	**cadenza mensile**	Ufficio Personale non Docente
173	*Computo, riscatto, riunione, ricongiunzione, totalizzazione, cumulo di servizi e/o periodi pre-ruolo*	**200 gg dalla presentazione della domanda o dalla acquisizione della documentazione**	Ufficio Pensioni [1]
174	*Ricongiunzione di periodi assicurativi (L.29/79 e L. 45/90)*	**260 gg dalla presentazione della domanda o dalla acquisizione della documentazione**	Ufficio Pensioni
175	*Riscatto ai fini della buonuscita INPDAP/ENPAS*	**100 gg dalla acquisizione della domanda e relative certificazioni**	Ufficio Pensioni
176	*Liquidazione buonuscita INPDAP/ENPAS*	**60 gg dalla comunicazione della cessazione dal servizio o dalla acquisizione della documentazione**	Ufficio Pensioni

[1] **I termini di tutti i procedimenti assegnati alla responsabilità dell' Ufficio Pensioni, non comprendono gli eventuali adempimenti di amministrazioni esterne all'Università**

177	*Riliquidazione della buonuscita INPDAP/ENPAS*	**150 gg dal ricevimento del provvedimento di variazione dello stipendio influente**	Ufficio Pensioni
178	*Conteggi pensione e buonuscita*	**60 gg dalla data della richiesta**	Ufficio Pensioni
179	*Determinazione trattamento di quiescenza provvisorio*	**60 gg dalla comunicazione della cessazione o dalla acquisizione della documentazione**	Ufficio Pensioni
180	*Conferimento trattamento definitivo di quiescenza*	**360 gg dalla data di maturazione del relativo diritto**	Ufficio Pensioni
181	*Determinazione riliquidazione del trattamento di quiescenza*	**90 gg dalla comunicazione del provvedimento di variazione dello stipendio influente**	Ufficio Pensioni
182	*Determinazione indennità "una tantum" in luogo di pensione e costituzione di posizione assicurativa presso altre gestioni*	**240 gg**	Ufficio Pensioni
183	*Determinazione contributi per prosecuzione volontaria di contribuzione*	**180 gg dalla presentazione della domanda o dalla acquisizione della documentazione**	Ufficio Pensioni
184	*Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio*	**180 gg dalla domanda**	Ufficio Pensioni
185	*Corresponsione equo-indennizzo*	**540 gg dalla domanda**	Ufficio Pensioni
186	*Liquidazione e pagamento stipendi al personale dipendente di nuova assunzione*	**70 gg**	Servizio Stipendi
187	*Liquidazione e pagamento di stipendio variato per provvedimenti legislativi di carattere generale*	**70 gg** **120 gg per i procedimenti che iniziano nel mese di dicembre**	Servizio Stipendi
188	*Variazione di stipendio per provvedimenti di carattere individuale*	**70 gg da eventuale acquisizione dati relativi al riscosso anni precedenti**	Servizio Stipendi
189	*Attribuzione di aumenti periodici anticipati*	**70 gg**	Servizio Stipendi

190	*Applicazione di ritenute extra erariali: atti di sequestro cessioni di quote di stipendio, sostanze attributive di alimenti, ritenute sindacali, etc*	**70 gg**	Servizio Stipendi
191	*Applicazione ritenute per mutui poliennali INPDAP, cessioni del quinto dello stipendio*	**70 gg**	Servizio Stipendi
192	*Ritenute sullo stipendio per premi, polizze di assicurazione vita*	**70 gg**	Servizio Stipendi
193	*Concessioni di assegno per il nucleo familiare*	**70 gg dalla richiesta**	Servizio Stipendi
194	*Recupero rate di stipendio indebitamente percepite*	**70 gg**	Servizio Stipendi
195	*Liquidazione rate di stipendio rimaste insolute per decesso del titolare*	**70 gg**	Servizio Stipendi
196	*Variazioni modalità di pagamento*	**60 gg**	Servizio Stipendi
197	*Rilascio certificazioni fiscali*	**60 gg**	Servizio Stipendi
198	*Liquidazione competenze arretrate*	**90 gg dal ricevimento della documentazione**	Servizio Stipendi
199	*Affidamento lavori, forniture e servizi* *- in economia* *- trattativa privata*	 **45 gg** **70gg**	Servizio Tecnico
200	*Liquidazione e pagamento fatture per lavori, forniture e servizi*	**75 gg**	Servizio Tecnico
201	*Certificazioni richieste da ditte esterne*	**30 gg**	Servizio Tecnico
202	*Mandati di pagamento fatture*	**67 gg dal ricevimento della fattura** **- 97 gg** **-127 gg**	Dipartimenti e centri assimilati DABAC Orto Botanico
203	*Mandati di pagamento missioni in Italia e all'estero*	**67 gg dal ricevimento della documentazione** **- 37 gg dal ricevimento della documentazione**	Dipartimenti e centri assimilati Disafri, Diprov, C. di Calcolo
204	*Mandati di pagamento anticipi di missione*	**22 gg dal ricevimento della documentazione**	Dipartimenti e centri assimilati
205	*Mandati di pagamento part-time studenti*	**67 gg dalla richiesta**	Dipartimenti e centri assimilati
206	*Mandati di pagamento per assegni di ricerca*	**Mensilmente**	Dipartimenti
207	*Reversali di incasso*	**20 gg dal ricevimento del mandato della ragioneria** **30 gg**	Dipartimenti e centri assimilati Disma
208	*Acquisti forniture e servizi* *- in economia* *- trattativa privata* *-licitazione privata*	 **8 gg dalla richiesta** **30 gg dalla richiesta** **60 gg dalla richiesta**	Dipartimenti e centri assimilati
209	*Pagamenti esteri attraverso istituto cassiere*	**10 gg dalla richiesta** **30 gg dalla richiesta**	Dipartimenti e centri assimilati Dabac, Disma
210	*Rimborso spese con fondo economale*	**30 gg dalla richiesta** **60 gg**	Dipartimenti e centri assimilati Disma

211	*Scarichi inventariali*	**90 gg ricevimento nulla-osta Servizio Economato e Patrimonio**	Dipartimenti e centri assimilati
212	*Contratti di affidamento incarichi professionali e seminari*	**60 gg dalla richiesta**	Dipartimenti e centri assimilati
213	*Contratti di ricerca e conto terzi (art.66 D.P.R. 11/7/80, n.382*	**60 gg dalla richiesta**	Dipartimenti e centri assimilati
214	*Contratti editoriali di stampa*	**70 gg dalla richiesta**	Dipartimenti e centri assimilati
215	*Conferimento assegni di ricerca*	**120 gg**	Dipartimenti e centri assimilati (esclusi Dabac e Disma)
216	*Conferimento borse di studio*	**120 gg**	Dipartimenti e centri assimilati
217	*Reversali d'incasso*	**45 gg dall'accertamento della causale**	Ragioneria
218	*Liquidazione ed emissione mandato di pagamento per variazioni stipendiali/arretrati collaboratori ed esperti linguistici*	**60 gg**	Ragioneria
219	*Liquidazione ed emissione mandato di pagamento per stipendi Braccianti Agricoli Stagionali*	**40 gg**	Ragioneria
221	*Liquidazione ed emissione mandato di pagamento per competenze accessorie personale tecnico-amministrativo (a carattere fisso e continuativo)*	*Secondo disposizioni contrattuali*	Ragioneria
222	*Liquidazione ed emissione mandato di pagamento per altri compensi e competenze accessorie*	**80 gg**	Ragioneria
224	*Liquidazione ed emissione mandato di pagamento per Missioni in Italia e all'estero (Am.ne Centrale/Istituti)*	**70 gg**	Ragioneria
225	*Liquidazione ed emissione mandato di pagamento per anticipi di missione*	**30 gg**	Ragioneria
226	*Controllo liquidazione ed emissione mandato di pagamento per spese utenze in scadenza (telefoniche, energia elettrica, gas..)*	**15 gg**	Ragioneria
227	*Controllo liquidazione ed emissione mandato di pagamento per spese varie trasmesse da istituti e strutture assimilate*	**70 gg dal ricevimento della documentazione**	Ragioneria
228	*Liquidazione e pagamenti spese varie degli uffici della amministrazione centrale*	**60 gg dall'arrivo della fattura**	Ragioneria

00A11882

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.24406-XV.J(2275) del 28 luglio 2000, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Garibaldi C 7,5», che il sig. Basilico Sergio intende produrre nella propria fabbrica in Ripa Teatina (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6302-XV.J(2837) del 28 luglio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

cico ben di colore rosso;

cico ben di colore blu;

cico ben di colore verde;

cico ben di colore arancione;

cico ben di colore viola;

cico ben di colore tremolante giallo;

cico ben di colore tremolante bianco;

cico ben di colore grigio;

cico ben di colore flash;

cico ben di colore celeste;

cico ben di colore fucsia;

cico ben di colore cascata bianca;

cico ben di colore salice oro;

cico ben crackling;

cico fon di colore rosso;

cico fon di colore blu;

cico fon di colore verde;

cico fon di colore arancione;

cico fon di colore viola;

cico fon di colore tremolante giallo;

cico fon di colore grigio;

cico fon di colore flash;

cico fon di colore celeste;

cico fon di colore fucsia;

cico fon di colore cascata bianca;

cico fon di colore salice oro;

cico fon crackling;

cico boom;

cico com di colore rosso;

cico com di colore blu;

cico com di colore verde;

cico com di colore arancione;

cico com di colore viola;

cico com di colore tremolante giallo;

cico com di colore tremolante bianco;

cico com di colore grigio;

cico com di colore fiash;

cico com di colore celeste;

cico com di colore fucsia;

cico com di colore cascata bianca;

cico com di colore salice oro;

cico com crackling;

cico com S di colore rosso;

cico com S di colore blu;

cico com S di colore verde;

cico com S di colore arancione;

cico com S di colore viola;

cico com S di colore tremolante giallo;

cico com S di colore tremolante bianco;

cico com S di colore grigio;

cico com S di colore flash;

cico com S di colore celeste;

cico com S di colore fucsia;

cico com S di colore cascata bianca;

cico com S di colore salice oro;

cico com S crackling;

cico F65;

cico F75;

cico F85;

cico PL C65 di colore rosso;

cico PL C65 di colore blu;

cico PL C65 di colore verde;

cico PL C65 di colore arancione;

cico PL C65 di colore viola;

cico PL C65 di colore tremolante giallo;

cico PL C65 di colore tremolante bianco;

cico PL C65 di colore grigio;

cico PL C65 di colore flash;

cico PL C65 di colore celeste;

cico PL C65 di colore fucsia;

cico PL C65 di colore cascata bianca;

cico PL C65 di colore salice oro;

cico PL C65 crackling;

cico PL C75 di colore rosso;

cico PL C75 di colore blu;

cico PL C75 di colore verde;
cico PL C75 di colore arancione;
cico PL C75 di colore viola;
cico PL C75 di colore tremolante giallo;
cico PL C75 di colore tremolante bianco;
cico PL C75 di colore grigio;
cico PL C75 di colore flash;
cico PL C75 di colore celeste;
cico PL C75 di colore fucsia;
cico PL C75 di colore cascata bianca;
cico PL C75 di colore salice oro;
cico PL C75 crackling;
cico PL C85 di colore rosso;
cico PL C85 di colore blu;
cico PL C85 di colore verde;
cico PL C85 di colore arancione;
cico PL C85 di colore viola;
cico PL C85 di colore tremolante giallo;
cico PL C85 di colore tremolante bianco;
cico PL C85 di colore grigio;
cico PL C85 di colore flash;
cico PL C85 di colore celeste;
cico PL C85 di colore fucsia;
cico PL C85 di colore cascata bianca;
cico PL C85 di colore salice oro;
cico PL C85 crackling;
cico PL C95 di colore rosso;
cico PL C95 di colore blu;
cico PL C95 di colore verde;
cico PL C95 di colore arancione;
cico PL C95 di colore viola;
cico PL C95 di colore tremolante giallo;
cico PL C95 di colore tremolante bianco;
cico PL C95 di colore grigio;
cico PL C95 di colore flash;
cico PL C95 di colore celeste;
cico PL C95 di colore fucsia;
cico PL C95 di colore cascata bianca;
cico PL C95 di colore salice oro;
cico PL C95 crackling;
cico RL C65;
cico RL C75;
cico RL C85;
cico RL C95;
cico PF C65 di colore rosso;
cico PF C65 di colore blu;
cico PF C65 di colore verde;
cico PF C65 di colore arancione;
cico PF C65 di colore viola;
cico PF C65 di colore tremolante giallo;
cico PF C65 di colore tremolante bianco;
cico PF C65 di colore grigio;
cico PF C65 di colore flash;
cico PF C65 di colore celeste;
cico PF C65 di colore fucsia;
cico PF C65 di colore cascata bianca;
cico PF C65 di colore salice oro;
cico PF C65 crackling;
cico PF C95 di colore rosso;
cico PF C95 di colore blu;
cico PF C95 di colore verde;
cico PF C95 di colore arancione;
cico PF C95 di colore viola;
cico PF C95 di colore tremolante giallo;
cico PF C95 di colore tremolante bianco;
cico PF C95 di colore grigio;
cico PF C95 di colore flash;
cico PF C95 di colore celeste;
cico PF C95 di colore fucsia;
cico PF C95 di colore cascata bianca;
cico PF C95 di colore salice oro;
cico PF C95 crackling;
cico RLF C105;
cico RLF C125;
cico RLF C155;
cico PEF C105 di colore rosso;
cico PEF C105 di colore blu;
cico PEF C105 di colore verde;
cico PEF C105 di colore arancione;
cico PEF C105 di colore viola;
cico PEF C105 di colore tremolante giallo;
cico PEF C105 di colore tremolante bianco;
cico PEF C105 di colore grigio;
cico PEF C105 di colore flash;
cico PEF C105 di colore celeste;
cico PEF C105 di colore fucsia;
cico PEF C105 di colore cascata bianca;
cico PEF C105 di colore salice oro;
cico PEF C105 crackling;
cico PEF C125 di colore rosso;

cico PEF C125 di colore blu;

cico PEF C125 di colore verde;

cico PEF C125 di colore arancione;

cico PEF C125 di colore viola;

cico PEF C125 di colore tremolante giallo;

cico PEF C125 di colore tremolante bianco;

cico PEF C125 di colore grigio;

cico PEF C125 di colore flash;

cico PEF C125 di colore celeste;

cico PEF C125 di colore fucsia;

cico PEF C125 di colore cascata bianca;

cico PEF C125 di colore salice oro;

cico PEF C125 crackling;

cico INPF C125 di colore rosso;

cico INPF C125 di colore blu;

cico INPF C125 di colore verde;

cico INPF C125 di colore arancione;

cico INPF C125 di colore viola;

cico INPF C125 di colore tremolante giallo;

cico INPF C125 di colore tremolante bianco;

cico INPF C125 di colore grigio;

cico INPF C125 di colore flash;

cico INPF C125 di colore celeste;

cico INPF C125 di colore fucsia;

cico INPF C125 di colore cascata bianca;

cico INPF C125 di colore salice oro;

cico INPF C125 crackling;

cico INPF C155 di colore rosso;

cico INPF C155 di colore blu;

cico INPF C155 di colore verde;

cico INPF C155 di colore arancione;

cico INPF C155 di colore viola;

cico INPF C155 di colore tremolante giallo;

cico INPF C155 di colore tremolante bianco;

cico INPF C155 di colore grigio;

cico INPF C155 di colore flash;

cico INPF C155 di colore celeste;

cico INPF C155 di colore fucsia;

cico INPF C155 di colore cascata bianca;

cico INPF C155 di colore salice oro;

cico INPF C155 crackling;

cico P S115 di colore rosso;

cico P S115 di colore blu;

cico P S115 di colore verde;

cico P S115 di colore arancione;

cico P S115 di colore viola;

cico P S115 di colore tremolante giallo;

cico P S115 di colore tremolante bianco;

cico P S115 di colore grigio;

cico P S115 di colore flash;

cico P S115 di colore celeste;

cico P S115 di colore fucsia;

cico P S115 di colore cascata bianca;

cico P S115 di colore salice oro;

cico P S115 crackling;

cico P S155 di colore rosso;

cico P S155 di colore blu;

cico P S155 di colore verde;

cico P S155 di colore arancione;

cico P S155 di colore viola;

cico P S155 di colore tremolante giallo;

cico P S155 di colore tremolante bianco;

cico P S155 di colore grigio;

cico P S155 di colore flash;

cico P S155 di colore celeste;

cico P S155 di colore fucsia;

cico P S155 di colore cascata bianca;

cico P S155 di colore salice oro;

cico P S155 crackling;

cico P S205 di colore rosso;

cico P S205 di colore blu;

cico P S205 di colore verde;

cico P S205 di colore arancione;

cico P S205 di colore viola;

cico P S205 di colore tremolante giallo;

cico P S205 di colore tremolante bianco;

cico P S205 di colore grigio;

cico P S205 di colore flash;

cico P S205 di colore celeste;

cico P S205 di colore fucsia;

cico P S205 di colore cascata bianca;

cico P S205 di colore salice oro;

cico P S205 crackling;

cico P S245 di colore rosso;

cico P S245 di colore blu;

cico P S245 di colore verde;

cico P S245 di colore arancione;

cico P S245 di colore viola;

cico P S245 di colore tremolante giallo;

cico P S245 di colore tremolante bianco;

cico P S245 di colore grigio;

cico P S245 di colore flash;

cico P S245 di colore celeste;

cico P S245 di colore fucsia;

cico P S245 di colore cascata bianca;

cico P S245 di colore salice oro;

cico P S245 crackling;

cico P S295 di colore rosso;

cico P S295 di colore blu;

cico P S295 di colore verde;

cico P S295 di colore arancione;

cico P S295 di colore viola;

cico P S295 di colore tremolante giallo;

cico P S295 di colore tremolante bianco;

cico P S295 di colore grigio;

cico P S295 di colore flash;

cico P S295 di colore celeste;

cico P S295 di colore fucsia;

cico P S295 di colore cascata bianca;

cico P S295 di colore salice oro;

cico P S295 crackling;

cico P S395 di colore rosso;

cico P S395 di colore blu;

cico P S395 di colore verde;

cico P S395 di colore arancione;

cico P S395 di colore viola;

cico P S395 di colore tremolante giallo;

cico P S395 di colore tremolante bianco;

cico P S395 di colore grigio;

cico P S395 di colore flash;

cico P S395 di colore celeste;

cico P S395 di colore fucsia;

cico P S395 di colore cascata bianca;

cico P S395 di colore salice oro;

cico P S395 crackling,

che il sig. Salvatore Ciconte intende produrre nella propria fabbrica in Pizzoni (Vibo Valentia), contrada Maiaridi, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23956-XV.J(2266) del 28 luglio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

peonia ferlazzo cal. 68 mm di colore verde smeraldo;

peonia ferlazzo cal. 68 mm di colore rosso;

peonia ferlazzo cal. 68 mm di colore pioggia bianca;

peonia ferlazzo cal. 68 mm di colore blu;

peonia ferlazzo cal. 68 mm di colore giallo;

peonia ferlazzo cal. 68 mm di colore tremolante bianco;

peonia ferlazzo cal. 68 mm di colore tremolante giallo;

peonia ferlazzo cal. 68 mm di colore verde;

peonia con riporto ferlazzo cal. 68 mm di colore rosso;

peonia con riporto ferlazzo cal. 68 mm di colore blu;

peonia con riporto ferlazzo cal. 68 mm di colore giallo;

peonia con riporto ferlazzo cal. 68 mm di colore tremolante bianco;

peonia con riporto ferlazzo cal. 68 mm di colore tremolante giallo;

peonia con riporto ferlazzo cal. 68 mm di colore verde,

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Camaro Superiore (Messina), contrada Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23954-XV.J(2264) del 28 luglio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

candela romana da 30 ferlazzo di colore grigio;

candela romana da 30 ferlazzo di colore rosso;

candela romana da 30 ferlazzo di colore blu;

candela romana da 30 ferlazzo di colore tremolante bianco;

candela romana da 30 ferlazzo di colore tremolante giallo,

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Camaro Superiore (Messina), contrada Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23955-XV.J(2265) del 28 luglio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

vulcano di stelle ferlazzo cal. 50 mm di colore rosso;

vulcano di stelle ferlazzo cal. 50 mm di colore tremolante bianco;

vulcano di stelle ferlazzo cal. 50 mm di colore tremolante giallo;

vulcano sibilante ferlazzo cal. 50 mm;

vulcano sibilante con stelle ferlazzo cal. 70 mm di colore rosso;

vulcano sibilante con stelle ferlazzo cal. 70 mm di colore tremolante bianco;

vulcano sibilante con stelle ferlazzo cal. 70 mm di colore tremolante giallo,

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Camaro Superiore (Messina), contrada Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24650-XV.J(2295) del 28 luglio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

pirofisarmonica versione 1;

pirofisarmonica versione 2,

che la ditta Vallefuoco Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Giugliano in Campania (Napoli), località Sorbe Rosse, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24765-XV.J(2307) del 28 luglio 2000, il manufatto esplosivo denominato «girandola francano», che il sig. Francano Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Casalincontrada (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A12040

Con decreto ministeriale n. 559/C.23762-XV.J(1902) del 28 luglio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

B12041.01 (d.f.: peonia variante rosso al blu con schegge crackling 12,5 cm);

B12041.02 (d.f.: peonia variante rosso al verde con schegge crackling 12,5 cm);

B12041.03 (d.f.: peonia variante verde al giallo con schegge crackling 12,5 cm);

B12041.04 (d.f.: peonia variante viola al verde con schegge crackling 12,5 cm);

B12041.05 (d.f.: peonia variante blu al giallo con schegge crackling 12,5 cm);

B12041.06 (d.f.: peonia variante rosso all'argento con schegge crackling 12,5 cm),

che la R. Riedlinger S.r.l. con sede in Merano (Bolzano) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23761-XV.J(1901) del 28 luglio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

B13041.01 (d.f.: cuore 15 cm);

B13041.02 (d.f.: doppio cuore 15 cm);

B13041.03 (d.f.: faccia sorridente - smile 15 cm);

B13041.04 (d.f.: stelle 15 cm);

B13041.05 (d.f.: tre anelli 15 cm),

che la R. Riedlinger S.r.l. con sede in Merano (Bolzano) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23763-XV.J(1903) del 28 luglio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

C21005 (d.f.: cilindro 5 ritardi con ripresa e colpo finale 10 cm);

C21006 (d.f.: cilindro 2 riprese con colpo finale 10 cm);

C22002 (d.f.: cilindro intreccio 2 riprese + botto finale 12,5 cm);

B11039.01 (d.f.: flash verde con coda 10 cm sfera);

B11039.02 (d.f.: flash bianco con coda 10 cm sfera),

che la R. Riedlinger S.r.l. con sede in Merano (Bolzano) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23696-XV.J(2036) del 28 luglio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

B13038 (d.f.: anello rosso con pesci);

C20001 (d.f.: colpo al titanio);

C20002 (d.f.: colpo al titanio con cometa);

C20007 (d.f.: scia sibilante con colpo al titanio),

che la R. Riedlinger S.r.l. con sede in Merano (Bolzano) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26737-XV.J(2565) del 24 maggio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

pirobig cal. 80 mm multicolore;

pirobig cal. 90 mm multicolore;

pirobig cal. 110 mm multicolore;

pirobig cal. 130 mm multicolore;

pirobig cal. 160 mm multicolore versione 1;

pirobig cal. 160 mm multicolore versione 2;

pirobig cal. 210 mm multicolore,

che il sig. Vallefuoco Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Giugliano in Campania (Napoli), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi della circolare n. XV.H.03886 del 25 ottobre 1910, non è ammessa l'utilizzazione sul territorio nazionale del manufatto denominato «Pirobig cal. 210 mm multicolore» che, avendo calibro superiore al massimo consentito, può essere destinato solo all'esportazione.

Con decreto ministeriale n. 559/C. 16260-XV.J(2123) del 12 luglio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

cometa giannino calibro 50 di colore verde;

cometa giannino calibro 50 di colore rosso;

cometa giannino calibro 50 di colore giallo;

cometa giannino calibro 50 di colore bianco;

cometa giannino calibro 50 di colore viola;

cometa giannino calibro 50 di colore blu;

cometa giannino calibro 50 di colore tremolante giallo;

cometa giannino calibro 50 di colore salice;

cometa giannino calibro 50 di colore pampinella;

cometa con fischi giannino calibro 50 di colore verde;

cometa con fischi giannino calibro 50 di colore rosso;

cometa con fischi giannino calibro 50 di colore giallo;

cometa con fischi giannino calibro 50 di colore bianco;

cometa con fischi giannino calibro 50 di colore viola;

cometa con fischi giannino calibro 50 di colore blu;

cometa con fischi giannino calibro 50 di colore tremolante giallo;

cometa con fischi giannino calibro 50 di colore salice,

cometa con fischi giannino calibro 50 di colore pampinella;

colpo scuro giannino calibro 48;

colpo scuro giannino calibro 80;

colpo scuro giannino calibro 90;

tronetto per moschetteria giannino calibro 15;

peonia giannino calibro 50 di colore verde;

peonia giannino calibro 50 di colore rosso;

peonia giannino calibro 50 di colore giallo;

peonia giannino calibro 50 di colore bianco;

peonia giannino calibro 50 di colore viola;

peonia giannino calibro 50 di colore blu;

peonia giannino calibro 50 di colore tremolante giallo;

peonia giannino calibro 50 di colore salice;

peonia giannino calibro 50 di colore pampinella;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 50 di colore verde;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 50 di colore rosso;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 50 di colore giallo;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 50 di colore bianco;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 50 di colore viola;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 50 di colore blu;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 50 di colore tremolante giallo;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 50 di colore salice;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 50 di colore pampinella;

due riprese di lampi giannino calibro 50;

peonia giannino calibro 70 di colore verde;

peonia giannino calibro 70 di colore rosso;

peonia giannino calibro 70 di colore giallo;

peonia giannino calibro 70 di colore bianco;

peonia giannino calibro 70 di colore viola;

peonia giannino calibro 70 di colore blu;

peonia giannino calibro 70 di colore tremolante giallo;

peonia giannino calibro 70 di colore salice;

peonia giannino calibro 70 di colore pampinella;

colpo a sfera giannino calibro 70 di colore verde;

colpo a sfera giannino calibro 70 di colore rosso;

colpo a sfera giannino calibro 70 di colore giallo;

colpo a sfera giannino calibro 70 di colore bianco,

colpo a sfera giannino calibro 70 di colore viola;

colpo a sfera giannino calibro 70 di colore blu;

colpo a sfera giannino calibro 70 di colore tremolante giallo,

colpo a sfera giannino calibro 70 di colore salice;

colpo a sfera giannino calibro 70 di colore pampinella;

una ripresa di lampi giannino calibro 70;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 70 di colore verde;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 70 di colore rosso;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 70 di colore giallo;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 70 di colore bianco;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 70 di colore viola;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 70 di colore blu;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 70 di colore tremolante giallo;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 70 di colore salice;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 70 di colore pampinella;

due riprese di lampi giannino calibro 70;

peonia con colpo finale giannino calibro 70 di colore verde;

peonia con colpo finale giannino calibro 70 di colore rosso;

peonia con colpo finale giannino calibro 70 di colore giallo;

peonia con colpo finale giannino calibro 70 di colore bianco;

peonia con colpo finale giannino calibro 70 di colore viola;

peonia con colpo finale giannino calibro 70 di colore blu;

peonia con colpo finale giannino calibro 70 di colore tremolante giallo;

peonia con colpo finale giannino calibro 70 di colore salice;

peonia con colpo finale giannino calibro 70 di colore pampinella;

colpo a sfera con colpo finale giannino calibro 70 di colore verde;

colpo a sfera con colpo finale giannino calibro 70 di colore rosso;

colpo a sfera con colpo finale giannino calibro 70 di colore giallo;

colpo a sfera con colpo finale giannino calibro 70 di colore bianco;

colpo a sfera con colpo finale giannino calibro 70 di colore viola;

colpo a sfera con colpo finale giannino calibro 70 di colore blu;

colpo a sfera con colpo finale giannino calibro 70 di colore tremolante giallo;

colpo a sfera con colpo finale giannino calibro 70 di colore salice;

colpo a sfera con colpo finale giannino calibro 70 di colore pampinella;

una ripresa di lampi con colpo finale giannino calibro 70;

ritardo di peonia e lampi con colpo finale giannino calibro 70 di colore verde;

ritardo di peonia e lampi con colpo finale giannino calibro 70 di colore rosso;

ritardo di peonia e lampi con colpo finale giannino calibro 70 di colore giallo;

ritardo di peonia e lampi con colpo finale giannino calibro 70 di colore bianco;

ritardo di peonia e lampi con colpo finale giannino calibro 70 di colore viola;

ritardo di peonia e lampi con colpo finale giannino calibro 70 di colore blu;

ritardo di peonia e lampi con colpo finale giannino calibro 70 di colore tremolante giallo;

ritardo di peonia e lampi con colpo finale giannino calibro 70 di colore salice;

ritardo di peonia e lampi con colpo finale giannino calibro 70 di colore pampinella;

due riprese di lampi con colpo finale giannino calibro 70;

peonia giannino calibro 90 di colore verde;

peonia giannino calibro 90 di colore rosso;

peonia giannino calibro 90 di colore giallo;

peonia giannino calibro 90 di colore bianco;

peonia giannino calibro 90 di colore viola;

peonia giannino calibro 90 di colore blu;

peonia giannino calibro 90 di colore tremolante giallo;

peonia giannino calibro 90 di colore salice;

peonia giannino calibro 90 di colore pampinella;

colpo a sfera giannino calibro 90 di colore verde;

colpo a sfera giannino calibro 90 di colore rosso;

colpo a sfera giannino calibro 90 di colore giallo;

colpo a sfera giannino calibro 90 di colore bianco;

colpo a sfera giannino calibro 90 di colore viola;

colpo a sfera giannino calibro 90 di colore blu;

colpo a sfera giannino calibro 90 di colore tremolante giallo;

colpo a sfera giannino calibro 90 di colore salice;

colpo a sfera giannino calibro 90 di colore pampinella;

una ripresa di lampi giannino calibro 90;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 90 di colore verde;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 90 di colore rosso;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 90 di colore giallo;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 90 di colore bianco;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 90 di colore viola;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 90 di colore blu;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 90 di colore tremolante giallo;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 90 di colore salice;

ritardo di peonia e lampi giannino calibro 90 di colore pampinella;

due riprese di lampi con colpo finale giannino calibro 90;

due riprese di margherite giannino calibro 155 di colore verde;

due riprese di margherite giannino calibro 155 di colore rosso;

due riprese di margherite giannino calibro 155 di colore giallo;

due riprese di margherite giannino calibro 155 di colore bianco;

due riprese di margherite giannino calibro 155 di colore viola;

due riprese di margherite giannino calibro 155 di colore blu;

due riprese di margherite giannino calibro 155 di colore tremolante giallo;

due riprese di margherite giannino calibro 155 di colore salice;

due riprese di margherite giannino calibro 155 di colore pampinella;

due riprese di lampi cal. 48 giannino calibro 155;

due riprese di margherite con colpo finale giannino calibro 155 di colore verde;

due riprese di margherite con colpo finale giannino calibro 155 di colore rosso;

due riprese di margherite con colpo finale giannino calibro 155 di colore giallo;

due riprese di margherite con colpo finale giannino calibro 155 di colore bianco;

due riprese di margherite con colpo finale giannino calibro 155 di colore viola;

due riprese di margherite con colpo finale giannino calibro 155 di colore blu;

due riprese di margherite con colpo finale calibro 155 di colore tremolante giallo;

due riprese di margherite con colpo finale giannino calibro 155 di colore salice;

due riprese di margherite con colpo finale giannino calibro 155 di colore pampinella;

due riprese di lampi cal. 48 con colpo finale giannino calibro 155;

peonia giannino calibro 155;

colpo a sfera giannino calibro 155 di colore verde;

colpo a sfera giannino calibro 155 di colore rosso;

colpo a sfera giannino calibro 155 di colore giallo;

colpo a sfera giannino calibro 155 di colore bianco;

colpo a sfera giannino calibro 155 di colore viola;

colpo a sfera giannino calibro 155 di colore blu;

colpo a sfera giannino calibro 155 di colore tremolante giallo;

colpo a sfera giannino calibro 155 di colore salice;

colpo a sfera giannino calibro 155 di colore pampinella;

ritardo di sfera e lampi giannino calibro 155 di colore verde;

ritardo di sfera e lampi giannino calibro 155 di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi giannino calibro 155 di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi giannino calibro 155 di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi giannino calibro 155 di colore viola;

ritardo di sfera e lampi giannino calibro 155 di colore blu;

ritardo di sfera e lampi giannino calibro 155 di colore tremolante giallo;

ritardo di sfera e lampi giannino calibro 155 di colore salice;

ritardo di sfera e lampi giannino calibro 155 di colore pampinella;

peonia sferica giannino calibro 155 di colore verde;

peonia sferica giannino calibro 155 di colore rosso;

peonia sferica giannino calibro 155 di colore giallo;

peonia sferica giannino calibro 155 di colore bianco;

peonia sferica giannino calibro 155 di colore viola;

peonia sferica giannino calibro 155 di colore blu;

peonia sferica giannino calibro 155 di colore tremolante giallo;

peonia sferica giannino calibro 155 di colore salice;

peonia sferica giannino calibro 155 di colore pampinella,

che la ditta Giannino Francesco intende produrre nella propria fabbrica in Mongiuffi Melia (Messina), contrada Mandrazzi, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27084-XV.J(2582) del 24 maggio 2000, il manufatto esplosivo denominato «colpo nero R1», che la ditta «Romano Ignazio» intende produrre nella propria fabbrica in Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27081-XV.J(2579) del 24 maggio 2000, il manufatto esplosivo denominato «bombetta R8 - 5 colpi», che la ditta «Romano Ignazio» intende produrre nella propria fabbrica in Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26840-XV.J(2559) del 17 maggio 2000, il manufatto esplosivo denominato «granata C80 A4 darcangelo», che la il sig. D'Arcangelo Luigi intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26843-XV.J(2556) del 17 maggio 2000, il manufatto esplosivo denominato «granata farfalle C10 darcangelo», che la il sig. D'Arcangelo Luigi intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26844-XV.J(2555) del 17 maggio 2000, il manufatto esplosivo denominato «sfera 130 darcangelo», che la il sig. D'Arcangelo Luigi intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26839-XV.J(2560) del 17 maggio 2000, il manufatto esplosivo denominato «sfera 200 darcangelo», che la il sig. D'Arcangelo Luigi intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26842-XV.J(2557) del 17 maggio 2000, il manufatto esplosivo denominato «colpo calibro 70 basso darcangelo», che la il sig. D'Arcangelo Luigi intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26841-XV.J(2558) del 17 maggio 2000, il manufatto esplosivo denominato «granata colpi calibro 80 darcangelo», che la il sig. D'Arcangelo Luigi intende produrre nella propria fabbrica in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26850-XV.J(2570) del 24 maggio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

alfa 130 di colore giallo;

alfa 130 di colore pioggia argento;

alfa 130 di colore blu;

alfa 130 di colore bianco;

alfa 130 di colore pioggia oro scoppiettante;

alfa 130 di colore pioggia oro;

alfa 130 di colore rosso;

alfa 130 di colore tremolante bianco;

alfa 130 di colore tremolante giallo;

alfa 130 di colore turchese;

alfa 130 di colore verde;

alfa 130 di colore arancione,

che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21604-XV.J(2192) del 24 maggio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

bombetta ferraro 1 C80;

bombetta ferraro 2 C80;

bombetta ferraro 1 C90;

bombetta ferraro 2 C90;

bombetta ferraro 1 C100;

bombetta ferraro 2 C100;

bombetta ferraro 1 C130;

bombetta ferraro 2 C130;

bombetta ferraro 1 C160;

bombetta ferraro 2 C160;

bombetta ferraro 3 C160,

che il sig. Ferraro Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Mondragone (Caserta), località Cantarella, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26853-XV.J(2548) del 24 maggio 2000, il manufatto esplosivo denominato «sfera 150 dornino», che la sig.ra De Martinis Maria intende produrre nella propria fabbrica in Teramo, località Specola, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27086-XV.J(2578) del 24 maggio 2000, il manufatto esplosivo denominato «moschetteria ferlazzo», che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Camaro Superiore (Messina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26849-XV.J(2571) del 24 maggio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

plutone 400 di colore verde;

plutone 400 di colore turchese;

plutone 400 di colore tremolante giallo;

plutone 400 di colore tremolante bianco;

plutone 400 di colore rosso;

plutone 400 di colore pioggia oro;

plutone 400 di colore pioggia oro scoppiettante;

plutone 400 di colore pioggia argento;

plutone 400 di colore giallo;

plutone 400 di colore blu;

plutone 400 di colore bianco;

plutone 400 di colore arancione;

che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24773-XV.J(2315) del 28 luglio 2000, il manufatto esplosivo denominato «tonante pace 130», che il sig. Pace Roberto intende produrre nella propria fabbrica in Pratola Peligna (L'Aquila), località S. Martino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24707-XV.J(2299) del 28 luglio 2000, il manufatto esplosivo denominato «tonante pace A80», che il sig. Pace Roberto intende produrre nella propria fabbrica in Pratola Peligna (L'Aquila), località S. Martino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24709-XV.J(2301) del 28 luglio 2000, il manufatto esplosivo denominato «bomba pace C80», che il sig. Pace Roberto intende produrre nella propria fabbrica in Pratola Peligna (L'Aquila), località S. Martino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24708-XV.J(2300) del 28 luglio 2000, il manufatto esplosivo denominato «tonante pace B80», che il sig. Pace Roberto intende produrre nella propria fabbrica in Pratola Peligna (L'Aquila), località S. Martino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25442-XV.J(2321) del 28 luglio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

candela romana 30 A.P.E. di colore rosso;

candela romana 30 A.P.E. di colore viola;

candela romana 30 A.P.E. di colore arancio;

candela romana 30 A.P.E. di colore verde;

candela romana 30 A.P.E. di colore acquamarina;

candela romana 30 A.P.E. di colore azzurro;

candela romana 30 A.P.E. di colore porpora;

candela romana 30 A.P.E. di colore giallo;

che la ditta A.P.E. pirotecnica emiliana con sede legale in Melara (Rovigo) intende importare dalla ditta Pirotecnia Turis S.L. (Spagna), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A12069

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 settembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8886
Yen giapponese	94,18
Dracma greca	337,64
Corona danese	7,4599
Corona svedese	8,3775
Sterlina	0,61240
Corona norvegese	8,0740
Corona ceca	35,318
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,67
Zloty polacco	3,8700
Tallero sloveno	209,0238
Franco svizzero	1,5490
Dollaro canadese	1,3109
Dollaro australiano	1,5539
Dollaro neozelandese	2,0798
Rand sudafricano	6,2110

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12150

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia

Con decreto 17 agosto 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stata disposta la conferma, per l'anno 2000, della misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'art. 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

00A12084

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità, alla ditta «Centro Diagnostico Fitopatologico CDF S.r.l.», a condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32924 del 27 luglio 2000 la ditta Centro Diagnostico Fitopatologico CDF S.r.l., con sede legale in Lugo di Romagna (Ravenna), via Amendola n. 40, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nel settore di attività «Patologia vegetale» unitamente a quelli già indicati al comma 1, dell'articolo 1, del decreto ministeriale 15 febbraio 1999, n. 30908.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

00A12083

COMUNE DI BARAGIANO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Baragiano (provincia di Potenza) ha adottato il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del cinque per mille.

00A11997

COMUNE DI DIZZASCO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Dizzasco (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille (cinque per mille), l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.

00A11998

COMUNE DI FRASSINETTO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Frassinetto (provincia di Torino) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 (diconsi cinque) per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

00A11999

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Gorgo al Monticano (provincia di Treviso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

a) aiquota ordinaria 6 per mille;

b) aliquota per gli immobili, e loro pertinenze; adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo aliquota del 5,5 per mille;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a),* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

4) *(Omissis).*

5) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo.

00A12000

COMUNE DI GRANTORTO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Grantorto (provincia di Padova) ha adottato il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, con la detrazione dell'importo di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

00A12001

COMUNE DI LEFFE

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Leffe (provincia di Bergamo) ha adottato il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 2000, in considerazione delle esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione del comune, l'aliquota dell'imposta comune sugli immobili (I.C.I.) in misura unica del 5,5 per mille.

00A12002

COMUNE DI LEGNARO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Legnaro (provincia di Padova) ha adottato il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle misure seguenti:

5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e relative pertinenze così come indicato nell'art. 5, comma 50, del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 91 del 23 dicembre 1998;

6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

2) di determinare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000;

3) di stabilire per l'anno 2000 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000 o in L. 400.000 esclusivamente nelle seguenti circostanze e condizioni:

l'aumento di detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 è stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti assistiti dal comune in via continuativa o da pensionati o lavoratori dipendenti proprietari o titolari del diritto reale di uso, usufrutto o abitazione il cui nucleo familiare ha un reddito lordo complessivo riferito all'anno 1999 non superiore a:

una persona L. 15.000.000;

due persone L. 20.000.000;

tre persone L. 25.000.000;

quattro persone L. 30.000.000;

cinque persone L. 32.000.000 più L. 2.000.000 per ogni persona in più.

Per i redditi inferiori a L. 15.000.000 in riferimento a qualsiasi nucleo familiare, l'aumento di detrazione è da L. 200.000 a L. 400.000.

Per nucleo familiare si fa riferimento al testo previsto dall'art. 4 del Regolamento anagrafico della popolazione residente decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

Sono altresì considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza, risulti dalla certificazione anagrafica e sia dichiarata con atto di notorietà da parte delle persone conviventi.

Il numero dei componenti del nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del 1º gennaio 2000.

La maggiore detrazione non è concessa qualora almeno un componente del nucleo familiare percepisca un reddito diverso da quello di lavoratore dipendente o pensionato (ad esempio reddito da lavoro autonomo, impresa, partecipazione societarie).

L'unità immobiliare deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso del 2000, oppure l'unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o di diritto di abitazione, ad esclusione di un piccolo appezzamento di terreno agricolo, di unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione, di unità concesse in uso gratuito a parenti entro il 4º grado ed affini entro il 2º grado che la utilizzano come abitazione principale.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificato A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10.

I soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestando la posizione, sia del soggetto che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unità adibita a propria abitazione principale.

Tale richiesta deve essere corredata da copia della certificazione del reddito imponibile (ad es. Mod. 730) complessivamente percepito nel 1999 da ciascun componente del nucleo familiare; qualora i redditi non siano documentati da tali modelli e/o in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante tale circostanza, nonché il reddito complessivamente percepito nel 1999 da ciascun componente.

La documentazione richiesta dovrà essere presentata entro il mese successivo a quello fissato come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

La valutazione al diritto della maggiore detrazione come qui stabilita è attribuita al responsabile del servizio che si riserva, se necessario, la facoltà di richiedere altra documentazione integrativa.

La detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

I contribuenti dovranno versare l'importo I.C.I. per l'anno 2000 considerando comunque la detrazione di L. 200.000 sia in sede di versamento dell'acconto che del saldo dell'imposta.

Dopo l'accertato diritto alla maggiore detrazione da parte dell'amministrazione comunale, verrà corrisposto agli aventi diritto l'importo di L. 100.000 o L. 200.000 in forma di sgravio. Resta fermo che la maggiore detrazione per l'abitazione principale è dovuta fino a concorrenza dell'imposta da versare per la predetta unità.

00A12003

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Locate di Triulzi (provincia di Milano) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare le aliquote già approvate per gli anni 1998 e 1999, e precisamente:

aliquota del 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;

2) di approvare le seguenti detrazioni:

A) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto anche da anziani ovvero disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

B) la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale viene aumentata a L. 400.000 alle seguenti categorie:

a) pensionati singoli, (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico), con reddito imponibile annuo non superiore a L. 18.400.000; a condizione che non risultino proprietari di altri immobili (eccetto l'eventuale box);

b) pensionati, lavoratori in cassa integrazione ovvero in mobilità, reddito familiare imponibile annuo non superiore a L.20.000.000 oltre 1.500.000 per ogni persona a carico;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000 oltre L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

d) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000 oltre L. 1.500.000 per ogni persona a carico.

Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidità civile e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della ASL sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elavato da L. 1.500.000 a L. 3.000.000.

Sono esclusi dall'aumento della detrazione tutte le unità classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) anche se appartenenti a cittadini di cui al punto A);

C) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inadattabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con verbale di sopralluogo, previa dichiarazione presentata dal proprietario alla quale viene allegata idonea documentazione.

L'applicazione della maggiore detrazione non è subordinata alla presentazione di alcuna richiesta. In sede di liquidazione il comune potrà richiedere idonea documentazione che dimostri il diritto all'applicazione della detrazione di L. 400.000.

00A12004

COMUNE DI MARINO

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Marino (provincia di Roma) ha adottato il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario del bilancio 2000:

4,8 per mille:

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale del locatario;

a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati a recupero di immobili interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

5,4 per mille: per le altre unità immobiliari;

2) di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

3) di integrare il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili nel modo seguente: art. 15, comma 2, «Il contribuente deve versare l'imposta dovuta, esclusivamente sul conto corrente postale del comune intestato alla tesoreria comunale o, presso gli sportelli del tesoriere comunale, nonché tramite il sistema bancario, secondo il modello che verrà predisposto dal responsabile dei tributi in analogia a quello approvato con decreto interministeriale del 12 maggio 1993.

00A12005

COMUNE DI MORIONDO TORINESE

Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Moriondo Torinese (provincia di Torino) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), cosi come disciplinata dal decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., nella misura unica del 6 per mille.

di determinare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 la detrazione da calcolarsi sull'imposta dovuta relativamente ad unità immobiliare adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

00A12006

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651208/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.